

MESSAGGIO NO. 33 /2010

**NUOVE CONDIZIONI GENERALI DELLE AIM PER LA
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E PER GLI
ALLACCIAMENTI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE**

Al Lodevole Consiglio Comunale di Mendrisio,
Signori Presidente e Consiglieri,

PREMESSA

Con il Messaggio municipale No. 10 /2009 le Aziende Industriali di Mendrisio, per il tramite del Municipio, presentavano le nuove tariffe di consumo e le nuove tariffe di allacciamento alla rete di distribuzione, le quali andavano a modificare l'allegato 2) rispettivamente l'allegato 1) del Regolamento per la fornitura di energia elettrica approvato dal Consiglio di Stato il 5 aprile 2006.

Rispetto alla situazione vigente prima dell'entrata in vigore della Legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LAEI) in cui vi era un solo regolamento, in base alle nuove direttive vengono ora presentati due documenti, di cui:

- uno disciplina i rapporti tra l'Azienda e i Clienti nel campo della fornitura di energia elettrica, in particolare per quanto riguarda le modalità di fornitura e gli aspetti finanziari (tariffe);
- l'altro disciplina i rapporti tra l'Azienda e i Clienti nel campo degli allacciamenti alla rete di distribuzione di energia elettrica per quanto riguarda la loro esecuzione, modifica, manutenzione, nonché gli aspetti finanziari (contributi di allacciamento).

Nel contempo vista l'evoluzione rapida ed incerta del mercato della distribuzione di energia elettrica, nel corso della legislatura, si approfondiranno gli scenari futuri per le AIM con l'appoggio di esperti del settore per valutare: la forma giuridica dell'azienda – le basi legali dei regolamenti - la proprietà delle reti – i rapporti di collaborazione con altre aziende del ramo.

Un paragone speculare tra gli articoli del vecchio e del nuovo regolamento non è possibile in quanto, come detto sopra, quanto prima codificato in un documento è stato ora scisso in due ordinamenti.

Facciamo comunque seguire un commento generale sulla sostanza dei due regolamenti, rimandando il commento ai singoli articoli, che potrà avvenire nei dettagli in sede di esame commissionale.



CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Il regolamento è suddiviso nei seguenti capitoli:

- disposizioni generali
- impianti e infrastrutture
- tipologia di clienti
- accesso al libero mercato
- condizioni tecniche di fornitura
- fornitura di energia
- limitazioni e sospensioni della fornitura
- sistema di conteggio
- aspetti finanziari
- aspetti legali
- disposizioni finali

Le novità essenziali del documento, le si possono evincere ai capitoli III "Tipologia dei clienti" e IV "Accesso al libero mercato", e sono riferite al fatto che viene integrato il concetto di "consumatore libero finale" (cliente con consumi superiori a 100 MWh, che decide di usufruire dell'accesso al libero mercato) e "consumatore finale con servizio universale" (cliente con consumi superiori a 100 MWh che rinuncia all'accesso alla rete e "consumatore fisso finale", ossia che non raggiunge il limite di 100 MWh annui).

In particolare l'art. 6 introduce il concetto del transito ed il fatto che le condizioni per i consumatori liberi finali vengono fissate da appositi contratti separati.

Gli articoli da 10 a 12 definiscono nei dettagli le tipologie di clienti sopra indicate, mentre gli articoli da 13 a 16 statuiscono sul diritto di accesso alla rete, il limite di consumo, la modalità per il cambiamento di fornitore ed il ritorno alla fornitura da parte dell'azienda elettrica.

I capitoli VIII "Sistema di conteggio dell'energia" e IX "Aspetti finanziari" tengono conto rispettivamente di tutte le tipologie di conteggio dell'energia, quindi anche quelle riferite agli auto produttori e al nuovo sistema di fatturazione dell'energia.

Per il resto gli articoli, nella sostanza, riprendono quanto statuito con il vecchio regolamento, ed in alcuni casi sono stati codificati in modo più analitico ed esteso.

L'allegato 1 delle nuove Condizioni Generali per la fornitura di energia elettrica, ossia le "Tariffe e tasse di consumo", sono in pratica l'allegato 2 del vecchio regolamento. Questo documento è stato oggetto del Messaggio municipale No. 10 /2009 e quindi da poco ratificato dal Legislativo. Si è comunque approfittato di questo Messaggio per apportare alcune leggere modifiche formali, evidenziate nel documento.



CONDIZIONI GENERALI PER ALLACCIAMENTI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Il regolamento è suddiviso nei seguenti capitoli:

- disposizioni generali
- impianti e infrastrutture
- tipologia di allacciamento
- procedura
- esecuzione
- esercizio
- aspetti finanziari
- sicurezza, controllo impianti e spese
- aspetti legali
- disposizioni finali

Con questo documento vengono regolate le disposizioni relative agli allacciamenti degli stabili alla rete di distribuzione.

I titoli dei singoli capitoli esemplificano già assai chiaramente la struttura del regolamento.

Infatti, dopo aver definito al capitolo primo le norme giuridiche, i capitoli II e III trattano rispettivamente le componenti, le proprietà ed i tipi di allacciamento.

In seguito vengono definiti al capitolo IV la procedura relativa alla domanda di allacciamento, seguita al capitolo V dalle modalità di esecuzione e dalle modifiche e manutenzione dell'allacciamento.

Infine, al punto VII vengono trattati gli aspetti finanziari e cioè quelli relativi al contributo di allacciamento, oggetto del precedente Messaggio, citato sopra.

Come d'uso il regolamento chiude con gli articoli inerenti gli aspetti legali (capitolo IX) e le disposizioni finali (capitolo X).

L'allegato 1 delle nuove Condizioni Generali per allacciamenti alla rete di distribuzione elettrica, ossia i "Contributi d'allacciamento alla rete elettrica", è in pratica l'allegato 1 del vecchio regolamento. Questo documento è stato oggetto del Messaggio municipale No. 10 /2009 e quindi da poco ratificato dal Legislativo. Si è anche qui comunque approfittato di questo Messaggio per apportare alcune leggere modifiche formali, evidenziate nel documento.

Visto quanto sopra proponiamo di adottare il testo dei due regolamenti, quali documenti per la gestione della Sezione Elettricità delle Aziende Industriali della Città di Mendrisio.



Fatte queste premesse confidiamo nell'approvazione di codesto On.do Consiglio.

Ci teniamo comunque a disposizione per ogni complemento d'informazione che potrà occorrere in sede di esame e discussione, mentre ci permettiamo proporvi, Signori Presidente e Consiglieri di

RISOLVERE

1. **È approvato il Regolamento "Condizioni generali per la fornitura di energia elettrica".**
2. **È approvato il Regolamento "Condizioni generali per allacciamenti alla rete di distribuzione di energia elettrica".**

Il Messaggio viene demandato all'esame della Commissione delle Petizioni.

Con osservanza.

Per la Municipalità:

Il Sindaco:
Lic.oec.HSG C.Croci

Il Segretario:
Lic.Rer.Pol. M.Demenga

Allegati: Condizioni generali per la fornitura di energia elettrica
Condizioni generali per allacciamenti alla rete di distribuzione di energia elettrica



Aziende Industriali Mendrisio

**Condizioni generali
per la fornitura
di energia elettrica**

Indice

	Premesse	Pag. 2
I	DISPOSIZIONI GENERALI	
1	Definizioni	Pag. 3
2	Scopo e campo di applicazione	Pag. 4
3	Compiti dell'Azienda	Pag. 4
4	Basi giuridiche	Pag. 4
5	Comprensorio	Pag. 5
6	Transito	Pag. 5
7	Approvvigionamento	Pag. 5
8	Restrizioni	Pag. 5
II	IMPIANTI E INFRASTRUTTURE	
9	Rete e linee di distribuzione dell'Azienda	Pag. 5
III	TIPOLOGIA DI CLIENTI	
10	Consumatore fisso finale	Pag. 6
11	Consumatori liberi finali con diritto d'accesso alla rete (Cliente libero finale)	Pag. 6
12	Consumatore finale con servizio universale	Pag. 6
IV	ACCESSO AL LIBERO MERCATO	
13	Diritto di accesso alla rete	Pag. 6
14	Limite di consumo	Pag. 6
15	Modalità per il cambiamento di fornitore (opzione diritto d'accesso alla rete)	Pag. 7
16	Ritorno alla fornitura dell'Azienda	Pag. 7
V	CONDIZIONI TECNICHE FORNITURA	
17	Prodotto energia: norme di qualità e sicurezza	Pag. 7
18	Utilizzo dell'energia	Pag. 7
19	Apparecchi ammessi	Pag. 8
20	Condizionamento termico	Pag. 8
21	Allacciamenti di cantiere	Pag. 9
VI	FORNITURA DI ENERGIA	
22	Condizioni di fornitura	Pag. 9
23	Cessione di energia e produttori indipendenti	Pag. 9
24	Richiesta e disdetta di fornitura	Pag. 9
25	Richieste di modifica e trasferimento	Pag. 9
26	Debitore nei confronti dell'Azienda	Pag. 10
VII	LIMITAZIONI E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA	
27	Principio: regolarità della fornitura	Pag. 10
28	Interruzioni d'esercizio della rete	Pag. 10
29	Sospensioni per singoli Clienti	Pag. 11
30	Esclusione di responsabilità e di indennizzo	Pag. 11
31	Obblighi del Cliente	Pag. 11
VIII	SISTEMA DI CONTEGGIO DELL'ENERGIA	
32	Proprietà, manutenzione, sostituzione	Pag. 11
33	Tipologie di sistemi di conteggio dell'energia (contatori)	Pag. 12
34	Misura dell'energia	Pag. 13

35	Verifiche	Pag. 13
36	Errori di misura	Pag. 13
37	Impianti interni	Pag. 14
IX	ASPETTI FINANZIARI	
38	Tariffe di vendita dell'elettricità	Pag. 14
39	Tariffa forfetaria	Pag. 15
40	Accordi speciali	Pag. 15
41	Rimunerazione energia produttori	Pag. 15
42	Fatture e pagamenti	Pag. 15
43	Procedura d'incasso ed esecutiva	Pag. 15
44	Ripristino della fornitura	Pag. 16
45	Cauzione per consumatori liberi finali	Pag. 16
46	Cauzione per consumatori liberi finali con servizio universale	Pag. 16
47	Commerci, servizi, industrie	Pag. 16
48	Privati (economie domestiche)	Pag. 16
49	Cauzione per altre prestazioni / servizi / prodotti	Pag. 17
50	Importo e genere della cauzione	Pag. 17
51	Contatore a prepagamento	Pag. 17
52	Inadempienza	Pag. 17
53	Restituzione della cauzione	Pag. 17
54	Acquisizione cauzioni	Pag. 18
X	ASPETTI LEGALI	
55	Sanzioni	Pag. 18
56	Abusi di prelievo e/o tariffa	Pag. 18
57	Contestazioni di ordine tecnico	Pag. 18
58	Controversie in materia di tariffe e accesso alla rete	Pag. 18
59	Altre contestazioni: diritto applicabile e foro	Pag. 18
XI	DISPOSIZIONI FINALI	
60	Approvazione	Pag. 19
61	Entrata in vigore	Pag. 19

Premesse

Le presenti Condizioni Generali (CG) sono applicabili a tutti i Clienti forniti di energia elettrica dalle AIM.

I DISPOSIZIONI GENERALI

1. Definizioni

- 1.1 AES: Associazione delle Aziende elettriche Svizzere che emana le raccomandazioni del settore elettrico (in particolare Balancing Concept Suisse, Distribution Code, Metering Code, Transmission Code).
- 1.2 Azienda: s'intendono le Aziende Industriali di Mendrisio (AIM). L'Azienda ha la funzione di Gestore di rete, oppure di fornitore di energia elettrica o può rivestire entrambi i ruoli.
- 1.3 Centro di consumo: ubicazione dell'esercizio di un consumatore costituente un'unità economica e geografica, con un consumo annuo proprio effettivo, a prescindere dal fatto se dispone di uno o più punti di immissione e di prelievo.
- 1.4 CG: Condizioni Generali. Per "CG fornitura" si intendono le CG per la fornitura di energia elettrica e per "CG allacciamenti" le CG per allacciamenti alla rete di distribuzione elettrica.
- 1.5 Cliente: (utente/abbonato) colui che intrattiene un rapporto commerciale con l'Azienda; debitore del pagamento della prestazione di fornitura di energia.
- 1.6 Comprensorio: territorio/zona in cui l'Azienda assicura la distribuzione.
- 1.7 Consumatore libero finale: Cliente che acquista energia elettrica per proprio uso, con un consumo annuo superiore a 100 MWh e che usufruisce del diritto d'accesso alla rete.
- 1.8 Consumatore finale con servizio universale: consumatori finali che rinunciano all'accesso alla rete e consumatori fissi finali.
- 1.9 Consumatore fisso finale: Cliente che acquista energia elettrica per proprio uso e che non ha accesso libero alla rete in quanto non raggiunge il limite di consumo di 100 MWh annuo.
- 1.10 DPS: Dispositivo di protezione contro le sovracorrenti.
- 1.11 EiCom: Commissione federale dell'energia elettrica che sorveglia in particolare i prezzi del mercato elettrico e il rispetto del diritto di accesso alla rete dei consumatori liberi finali.
- 1.12 Fornitore: società che si occupa di approvvigionare in energia elettrica.
- 1.13 Gestore di rete: in questa sua funzione, l'Azienda garantisce unicamente il transito di energia attraverso le sue reti elettriche.
- 1.14 kVA: unità di misura della potenza apparente allacciata (kilovoltampère).
- 1.15 kvar: unità di misura della potenza reattiva consumata (kilovoltampère reattivo)
- 1.16 LAEl: Legge sull'approvvigionamento elettrico (RS 734.7).
- 1.17 LEne: Legge sull'energia (RS.730.0).
- 1.18 LIE: Legge sugli impianti elettrici (RS 734.0).
- 1.19 MWh: unità di misura dell'energia (megawattora). 1 MWh = 1'000 kWh
- 1.20 OAEI: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (RS 734.71).
- 1.21 OEn: Ordinanza sull'energia (RS 730.01).
- 1.22 OIBT: Ordinanza sugli impianti a bassa tensione (RS. 734.27).

- 1.23 OPBT: Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (RS. 734.26).
- 1.24 ORNI: Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (RS. 814.710).
- 1.25 PAE: Prescrizioni delle Aziende Elettriche (Svizzera italiana).
- 1.26 Produttore indipendente: chi produce elettricità per il proprio fabbisogno o che immette in rete l'energia prodotta.
- 1.27 Sistema di conteggio dell'energia: apparecchiature necessarie al conteggio dell'energia e all'eventuale trasmissione dei dati (quali ad esempio: contatori, trasformatori di misura, sistemi di telelettura e ricevitori di telecomando).
- 1.28 Swissgrid: Società nazionale che gestisce la rete di trasporto in alta tensione.
- 1.27 Transito: utilizzo della rete elettrica per il trasporto di energia.

2. Scopo e campo di applicazione

- 2.1 Le presenti CG disciplinano i rapporti tra l'Azienda e i Clienti nel campo della fornitura di energia elettrica in particolare per quanto riguarda le modalità e condizioni di fornitura nonché gli aspetti finanziari (tariffe).
- 2.2 Le presenti CG sono applicabili al consumatore finale con servizio universale e ai consumatori liberi finali che ritornano dall'Azienda dopo aver fatto uso del diritto di accesso alla rete. Entrambe le categorie di consumatori vengono dette in seguito Clienti.
- 2.3 I rapporti commerciali relativi al transito per i consumatori liberi finali sono per contro regolati da appositi accordi speciali.

3. Compiti dell'Azienda

- 3.1 L'Azienda costruisce, gestisce e mantiene secondo lo stato dell'arte l'impianto della rete di distribuzione di energia elettrica di sua proprietà, tenuto conto delle normative internazionali, federali, cantonali ed eventualmente comunali nonché delle prescrizioni relative al settore elettrico.
- 3.2 L'Azienda si occupa altresì di fornire ai propri Clienti l'energia elettrica secondo quanto disposto dalle normative di legge applicabili.
- 3.3 L'Azienda promuove l'utilizzo razionale e parsimonioso dell'energia elettrica, nonché delle energie rinnovabili.

4. Basi giuridiche

- 4.1 Le presenti CG, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore, come pure qualsiasi eventuale contratto particolare o accordo speciale, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l'Azienda e i suoi Clienti.
- 4.2 Il consumo di energia elettrica implica l'accettazione delle presenti CG, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.
- 4.3 Il Cliente ha il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare delle presenti CG e delle relative tariffe. Questi documenti possono essere inoltre consultati e scaricati dal sito internet dell'Azienda.
- 4.4 In caso di divergenze tra l'esemplare cartaceo delle CG in possesso del Cliente e quello pubblicato sul sito dell'Azienda, fa stato la versione aggiornata pubblicata in internet dall'Azienda.
- 4.5 In casi particolari e per fondati motivi, l'Azienda può stabilire condizioni speciali in deroga alle presenti CG e alle tariffe in vigore.

- 4.6 Per tutto quanto riguarda gli allacciamenti alla rete di distribuzione si rinvia alle specifiche e separate CG allacciamenti.
- 4.7 Restano riservate le normative internazionali, federali, cantonali ed eventualmente comunali applicabili in materia nonché le prescrizioni e disposizioni relative al settore elettrico.

5. Compensorio

- 5.1 Le presenti Condizioni generali si applicano al compensorio di distribuzione dell'Azienda (allegato 3).
- 5.2 Il perimetro del compensorio coincide generalmente con quello delle zone edificabili dei piani regolatori dei Comuni, all'interno del quale l'Azienda è tenuta di principio a fornire l'energia elettrica per legge o per convenzione.
- 5.3 Per contro al di fuori delle zone edificabili (Piano regolatore) l'Azienda non è di regola tenuta a fornire l'energia. Restano riservati gli obblighi di fornitura imposti dalle normative vigenti.
- 5.4 Deroghe al di fuori delle zone edificabili sono di esclusiva competenza dell'Azienda. Possono essere concesse deroghe in particolare nei casi di raccordi di impianti o attrezzature di pubblico interesse che, per loro natura, giustificano il loro insediamento su fondi di principio non edificabili.

6. Transito

- 6.1 L'Azienda, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche, metterà a disposizione la propria rete per il transito di energia destinata a terzi, secondo quanto disposto dalle norme vigenti.
- 6.2 Le condizioni del transito per i consumatori liberi finali vengono fissate in appositi contratti separati stipulati tra le parti.

7. Approvvigionamento

- 7.1 Per l'approvvigionamento in energia elettrica l'Azienda fa capo all'acquisto da terzi o può produrre in proprio.

8. Restrizioni

- 8.1 La fornitura o il transito di energia elettrica sono limitati dalle condizioni del singolo allacciamento, fondato a sua volta sulla capacità tecnica della rete. Si rimanda su questo punto alle specifiche CG allacciamenti.

II IMPIANTI E INFRASTRUTTURE

9. Rete e linee di distribuzione dell'Azienda

- 9.1 La rete dell'Azienda comprende le linee di distribuzione, gli impianti di trasformazione, gli armadi di distribuzione, le linee di allacciamento, le linee di alimentazione degli impianti di illuminazione pubblica a monte del contatore come pure le linee di teleselezione, di telecomando e di telemisura.
- 9.2 Le linee di distribuzione servono all'urbanizzazione dei fondi e ad esse sono raccordati gli armadi di distribuzione e le linee di allacciamento degli impianti della Clientela.

III TIPOLOGIA DI CLIENTI

10. Consumatore fisso finale

- 10.1 Si tratta di consumatori fissi finali con un consumo annuo inferiore ai 100 MWh per centro di consumo.
- 10.2 Nella prima fase della liberalizzazione del mercato elettrico (sino almeno al 2014) questa categoria di consumatori non ha accesso alla rete e continua a ricevere energia dal suo gestore di rete locale (Azienda), senza la possibilità di scegliere un altro fornitore.

11. Consumatori liberi finali con diritto d'accesso alla rete (consumatore libero finale)

- 11.1 Si tratta di consumatori che hanno un consumo annuo registrato di almeno 100 MWh per centro di consumo e che possono dunque far valere il diritto di accesso alla rete secondo quanto disposto al capitolo IV "Accesso al libero mercato" delle presenti CG.

12. Consumatore finale con servizio universale

- 12.1 Si tratta di consumatori fissi finali e consumatori liberi finali con un consumo annuo di almeno 100 MWh che non esercitano il loro diritto di accesso alla rete (rinuncia) e che hanno il diritto alla fornitura della quantità di elettricità voluta in qualsiasi momento, nei limiti dell'articolo 8.1.
- 12.2 Questi Clienti continuano a ricevere energia elettrica alle tariffe dell'Azienda locale (gestore di rete) e non da un altro fornitore, rimanendo inoltre vincolati ai disposti delle presenti CG.

IV ACCESSO AL LIBERO MERCATO

13. Diritto di accesso alla rete

- 13.1 Il diritto di accesso alla rete è determinato dal consumo annuo (100 MWh) per centro di consumo registrato nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti l'ultima lettura secondo i disposti OAEI.
- 13.2 Per consumo annuo si intende la somma dell'energia elettrica utilizzata in un anno dal consumatore libero finale per centro di consumo nonché l'energia prodotta in proprio.

14. Limite di consumo

- 14.1 Possono accedere al libero mercato unicamente i consumatori con un consumo annuo di almeno 100 MWh.
- 14.2 Questa categoria di consumatori può richiedere l'accesso alla rete e se esercita tale diritto riceverà energia non più dall'Azienda, ma da un altro fornitore.
In questa evenienza decade così l'obbligo di fornitura dell'Azienda che dovrà dunque garantire unicamente il transito.
Di conseguenza decadranno l'applicabilità delle presenti CG e delle relative tariffe fino a quel momento applicate.
Per il futuro faranno stato le condizioni generali e tariffe imposte dal nuovo fornitore di energia elettrica.
- 14.3 Resta riservata la regolamentazione contrattuale del consumatore libero finale con l'Azienda per quel che attiene alla fornitura di energia di soccorso ed eventualmente per i casi di forniture parziali (modalità e prezzi previsti in accordi specifici).

- 14.4 La medesima categoria di consumatori può richiedere l'accesso alla rete, ma decidere di non esercitarne il diritto durante l'anno in corso. In questi casi permane l'obbligo di fornitura dell'Azienda e l'applicabilità delle presenti CG.

15. Modalità per il cambiamento di fornitore (esercizio del diritto di accesso alla rete)

- 15.1 I consumatori liberi finali con accesso alla rete possono esercitare questo diritto comunicando all'Azienda (gestore della rete di distribuzione) entro il 31 ottobre di ogni anno, che intendono entrare nel libero mercato ed eventualmente cambiare il loro fornitore per il 1° gennaio dell'anno successivo.
- 15.2 È possibile anche una richiesta parziale di fornitura (banda) da altro fornitore. In questo caso si procederà con la sottoscrizione di specifici accordi in tal senso.
- 15.3 Il diritto di accedere per la prima volta alla rete e cambiare quindi fornitore è possibile solo una volta all'anno, cioè con effetto dal 1° gennaio. Una volta ottenuto, l'accesso alla rete non deve essere nuovamente richiesto per gli anni a venire.
- 15.4 Ulteriori dettagli sono regolati, se del caso, negli accordi stipulati tra l'Azienda e i consumatori liberi finali.

16. Ritorno alla fornitura dell'Azienda

- 16.1 I consumatori liberi finali che hanno esercitato il diritto all'accesso alla rete (e dunque scelto un fornitore terzo), possono decidere di richiedere nuovamente la fornitura di energia elettrica all'Azienda, secondo le modalità di annuncio specificati all'articolo precedente.
- 16.2 Questi Clienti saranno assoggettati alle presenti CG e per principio saranno loro applicate le tariffe di mercato.
- 16.3 Qualora il consumatore libero finale che ha esercitato il diritto all'accesso alla rete, decidesse o fosse costretto in particolare per fallimento del nuovo fornitore, interruzione di erogazione o quant'altro, a ritornare alla fornitura dell'Azienda, sarà assoggettato alle presenti CG e per principio gli saranno applicate le tariffe di mercato.

V CONDIZIONI TECNICHE DI FORNITURA

17. Prodotto energia: norme di qualità e sicurezza

- 17.1 L'Azienda fornisce l'energia nel rispetto dei parametri fissati dalle norme applicabili in materia (sia a livello nazionale che internazionale) con particolare riferimento alla qualità della tensione come pure alle misure di sicurezza da adottare nei confronti della propria rete, degli impianti interni e degli apparecchi ad essi allacciati.

18. Utilizzo dell'energia

- 18.1 Il Cliente è tenuto ad utilizzare l'energia secondo quanto notificato al momento della richiesta di fornitura (scopi previsti, potenza richiesta ecc). Le condizioni finanziarie di utilizzo sono indicate nell'allegato 1.

- 18.2 Ogni modifica di destinazione o qualsiasi inserimento di apparecchi in circuiti destinati ad altri scopi dovrà essere comunicata immediatamente all'Azienda.
- 18.3 Ogni violazione dei capoversi precedenti verrà sanzionata secondo quanto disposto agli articoli 56 e seguenti delle presenti CG.

19. Apparecchi ammessi

- 19.1 Il Cliente è autorizzato ad usare gli apparecchi ammessi dalle prescrizioni e ordinanze esecutive e relative norme applicabili al settore, purché adatti alle capacità degli impianti di distribuzione e a condizione che il loro uso non provochi perturbazioni elettriche (in particolare oscillazioni e/o abbassamenti della tensione, armoniche) o un assorbimento anormale dei segnali di telecomando.
- 19.2 Gli apparecchi devono essere equipaggiati con dispositivi adatti a renderli insensibili a perturbazioni, presenti in rete entro i limiti tollerati. Gli apparecchi devono rispettare le condizioni dell'OPBT. I limiti di perturbazione tollerabili vengono determinati dall'Azienda in base alle normative e alle raccomandazioni tecniche in vigore.
- 19.3 I provvedimenti necessari per l'eliminazione degli inconvenienti dovuti all'inserimento di apparecchi non idonei oppure installati in modo inadeguato sono a carico del Cliente.
- 19.4 Qualora il fattore di potenza (consumo di energia reattiva in eccedenza) non raggiungesse il valore imposto dall'Azienda, il Cliente è tenuto a prendere tutti i provvedimenti necessari imposti dalle circostanze. In caso contrario l'Azienda ha il diritto di fissare condizioni tecniche e di fatturare l'energia reattiva secondo quanto indicato nell'allegato 1.
- 19.5 In caso di dubbio è compito del Cliente di informarsi preventivamente presso l'Azienda in merito alle possibilità ed alle condizioni di installazione dei propri apparecchi. L'Azienda può rifiutare l'autorizzazione all'installazione degli apparecchi non rispondenti alle summenzionate condizioni.

20. Condizionamento termico

- 20.1 L'allacciamento di impianti elettrici per il condizionamento termico (riscaldamento diretto, ad accumulazione o a pompa di calore, impianti di climatizzazione, piscine, saune, ecc.) è soggetto ad autorizzazione delle autorità cantonali preposte e dell'Azienda.
- 20.2 La domanda di autorizzazione da inoltrare all'Azienda deve essere allestita come indicato nelle PAE.
- 20.3 L'Azienda rilascia l'autorizzazione non appena possibile con l'indicazione delle eventuali condizioni specifiche di utilizzo (fasce orarie, modalità di avviamento, ecc).
- 20.4 E' facoltà dell'Azienda rifiutare la predetta autorizzazione allorquando:
- la disponibilità della rete di distribuzione non è confacente all'installazione dell'impianto del Cliente;
 - il Cliente non ha provveduto a richiedere ed ottenere la specifica autorizzazione rilasciata dalle autorità cantonali competenti;
 - per motivi di ordine tecnico, economico o di interesse generale che imponessero limitazioni all'uso di energia elettrica.
- 20.5 Il rilascio di singole autorizzazioni per il riscaldamento elettrico non obbliga l'Azienda a concederne altre né ad estendere e potenziare quelle esistenti.

21. Allacciamenti di cantiere

- 21.1 Qualora gli allacciamenti di cantiere provochino disturbi agli altri Clienti, in particolare con oscillazioni e/o abbassamenti di tensione, è facoltà dell'Azienda interrompere l'erogazione di energia. Prima di procedere in tal senso le parti cercheranno una soluzione tecnica al problema.

VI FORNITURA DI ENERGIA

22. Condizioni di fornitura

- 22.1 L'Azienda fornirà energia elettrica al Cliente nei comprensori di cui all'articolo 5 e sulla base delle presenti CG, nel limite delle proprie possibilità tecniche, giuridiche ed economiche relative alla costruzione, all'ampliamento, al mantenimento dei propri impianti e alle vigenti condizioni tariffarie.

23. Cessione di energia e produttori indipendenti

- 23.1 Salvo autorizzazione esplicita dell'Azienda, il Cliente non ha il diritto di vendere/cedere energia a terzi.
- 23.2 In deroga al capoverso precedente, i produttori indipendenti sono autorizzati a produrre ed immettere in rete l'energia secondo quanto indicato nell'allegato 2.

24. Richiesta e disdetta di fornitura

- 24.1 I consumatori finali con servizio universale devono richiedere o disdire la fornitura con le modalità delle richieste di modifica e trasferimento di cui all'articolo 25.
- 24.2 Per i consumatori liberi finali le modalità di disdetta sono quelle indicate all'articolo 15.
- 24.3 Per i nuovi Clienti la richiesta di fornitura deve essere inoltrata secondo i disposti dell'articolo 25.

25. Richieste di modifica e trasferimento

- 25.1 La richiesta di fornitura di energia elettrica, rispettivamente la disdetta, richieste di modifica e trasferimento, devono essere effettuate tramite domanda scritta. I relativi formulari sono da richiedere all'Azienda allo sportello, via e-mail o possono essere scaricati dal sito www.aimonline.ch. In casi specifici l'Azienda può richiedere una conferma scritta da parte del Cliente. La richiesta dovrà indicare l'oggetto (punto di fornitura) e la data desiderata per l'attivazione, disattivazione, il trasferimento o la modifica.
- 25.2 Qualsiasi cambiamento dei dati forniti dal Cliente al momento della richiesta deve essere notificato immediatamente all'Azienda. Le spese derivanti dalla mancata comunicazione sono poste a carico del Cliente.
- 25.3 Il Cliente dovrà notificare le richieste di cui sopra con almeno 5 (cinque) giorni lavorativi di preavviso. L'Azienda provvederà di regola ad evaderle con decorrenza dal 6° (sesto) giorno lavorativo.
- 25.4 Se il Cliente chiede un intervento d'urgenza dell'Azienda (in deroga al termine di preavviso di 5 (cinque) giorni oppure fuori dagli orari usuali lavorativi), dovrà pagare i costi aggiuntivi derivanti, indicati nell'allegato 1.

26. Debitore nei confronti dell'Azienda

- 26.1 Debitore nei confronti dell'Azienda è colui che richiede la fornitura di energia sino al momento in cui ha effetto la disdetta. Il Cliente è tenuto al pagamento di tutti gli scoperti fino alla lettura finale del contatore, da parte dell'Azienda. Le conseguenze finanziarie della mancata comunicazione della disdetta sono regolate nel capitolo relativo agli Aspetti finanziari.
- 26.2 In casi particolari, quali appartamenti di vacanza o appartamenti i cui inquilini cambiano frequentemente, l'Azienda può designare quale Cliente, rispettivamente debitore, il proprietario dell'immobile o la relativa Amministrazione.
- 26.3 Il proprietario dell'immobile allacciato è responsabile nei confronti dell'Azienda del consumo di energia e dell'eventuale abbonamento di potenza concernenti locali non affittati o impianti non utilizzati, come pure di eventuali perdite patite dall'Azienda per mancata o intempestiva comunicazione della partenza dei propri inquilini.
- 26.4 La temporanea inattività di impianti o apparecchi di uso stagionale o comunque saltuario, non giustifica la disdetta del contratto di fornitura e non dispensa dal pagamento dell'eventuale abbonamento di potenza e/o degli altri costi fissi.

VII LIMITAZIONI E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

27. Principio: regolarità della fornitura

- 27.1 La fornitura di energia avviene generalmente senza interruzioni, nei limiti delle tolleranze indicati dalle normative internazionali in particolare per la tensione e la frequenza, riservate le eccezioni indicate negli articoli seguenti.
- 27.2 Per la gestione del carico della rete, l'Azienda è autorizzata a disinserire temporaneamente determinate categorie di apparecchi gestiti con telecomando.

28. Interruzioni di esercizio della rete

- 28.1 L'Azienda ha il diritto di limitare o sospendere totalmente la fornitura di energia elettrica in particolare nei seguenti casi:
- a) forza maggiore: eventi naturali, pericolo di guerra, disordini interni, scioperi, sabotaggi, ecc.;
 - b) eventi straordinari: incendi, inondazioni, esondazioni, scariche atmosferiche, vento, neve, gelo, siccità, perturbazioni, sovraccarico della rete, caduta alberi, ecc.;
 - c) attività legate all'esercizio: quali lavori di riparazione, manutenzioni e ampliamento degli impianti;
 - d) disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
 - e) penuria di energia: allo scopo di assicurare l'approvvigionamento generale del paese o riduzioni della produzione;
 - f) mancata o limitata erogazione da parte del fornitore;
 - g) imposizione delle autorità competenti;
 - h) distacco automatico del carico per bassa frequenza: trattasi di disconnessione automatica di un comprensorio da parte di Swissgrid per mantenere la stabilità della rete elettrica internazionale/nazionale.
- 28.2 Nei casi sopradescritti i produttori indipendenti dovranno provvedere al disinserimento automatico dei propri impianti di produzione dalla rete dell'Azienda. L'esclusione di responsabilità dell'Azienda per eventuali danni, indennizzi e richieste di perdite di guadagno nei confronti dei produttori è prevista all'articolo 30.
- 28.3 L'Azienda tiene conto, in simili casi e nella misura del possibile, dei bisogni dei Clienti.

- 28.4 Le interruzioni o restrizioni prevedibili vengono di regola comunicate per tempo alla Clientela attraverso i mezzi più appropriati.

29. Sospensioni per singoli Clienti

- 29.1 Oltre che nei casi già citati, l'Azienda si riserva il diritto di sospendere la fornitura di energia, con preavviso scritto (se la situazione non esige un intervento immediato), quando il Cliente o chi per esso:
- a) utilizza impianti o apparecchi che non corrispondono alle prescrizioni vigenti, provocando in particolare disturbi sulla rete quali variazioni di tensione, di frequenza, armoniche, al di là dei limiti consentiti dalle normative del settore;
 - b) sottrae o consuma illecitamente energia elettrica contravvenendo alla legge ed alle tariffe;
 - c) rifiuta o rende impossibile agli incaricati dell'Azienda l'accesso alle installazioni elettriche;
 - d) non ottempera alle richieste di pagamento delle fatture scoperte;
 - e) non presenta la cauzione richiesta;
 - f) non si attiene alle prescrizioni delle presenti CG.
- 29.2 Gli incaricati dell'Azienda hanno il diritto di mettere fuori servizio o di piombare anche senza avvertimento alcuno, qualsiasi apparecchio o impianto difettoso e tale da presentare rischi di incendio o da mettere in pericolo persone e cose. In questa evenienza l'Azienda comunica tempestivamente con un rapporto scritto al Cliente e al proprietario dell'immobile le ragioni dell'avvenuto intervento e le modifiche richieste.
- 29.3 In caso di sospensione di fornitura di energia elettrica, il Cliente dovrà egualmente far fronte a tutti i suoi impegni verso l'Azienda senza diritto ad alcun risarcimento per eventuali danni subiti.

30. Esclusione di responsabilità e di indennizzo

- 30.1 E' esclusa ogni responsabilità dell'Azienda e/o richiesta di indennizzo da parte di Clienti e produttori indipendenti a seguito di interruzioni e/o limitazioni e sospensioni della fornitura di energia per i casi indicati negli articoli precedenti 28/29, nonché dal suo ripristino, che dovessero comportare danni a persone, a cose materiali ed immateriali e danni patrimoniali o di qualsiasi altro genere, sia diretti che indiretti.

31. Obblighi del Cliente

- 31.1 Il Cliente è tenuto a prendere tutti i provvedimenti imposti dalle circostanze atti a evitare danni diretti e indiretti a persone e cose che potrebbero essere causati dall'interruzione/sospensione parziale o totale o dal ritorno improvviso della tensione, come pure da oscillazioni anormali della tensione, della frequenza o delle armoniche.
- 31.2 I Clienti con impianti di produzione propria devono provvedere affinché, in caso di interruzione di corrente o sospensione nella rete dell'Azienda, gli stessi vengano automaticamente disinseriti e non possano venire riallacciati prima del reinserimento della tensione nella rete dell'Azienda.

VIII SISTEMI DI CONTEGGIO DELL'ENERGIA

32. Proprietà, manutenzione, sostituzione

- 32.1 A tutti i Clienti allacciati alla rete dell'Azienda viene predisposto di regola un sistema di conteggio dell'energia per la misura dei loro consumi. Le relative spese sono poste a loro carico secondo quanto indicato nell'allegato 1.

- 32.2 Gli impianti di tutti i consumatori liberi finali che esercitano il loro diritto di accesso alla rete e i produttori con una potenza allacciata superiore a 30 kVA devono, in applicazione dell'OAEI, essere muniti per il tramite dell'Azienda, di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico con trasmissione automatica dei dati. Tali Clienti dovranno mettere a disposizione dell'Azienda a loro spese, un collegamento di telecomunicazione idoneo alla trasmissione dei dati.
Tutti i costi di acquisto relativi agli apparecchi di telelettura e i costi ricorrenti sono a carico del Cliente.
- 32.3 Tutti i sistemi di conteggio dell'energia vengono forniti dall'Azienda e restano di sua proprietà. La manutenzione e la sostituzione per fondati motivi di tali sistemi di conteggio vengono eseguite dall'Azienda che se ne assume le relative spese.
- 32.4 I guasti ai sistemi di conteggio dell'energia causati da terzi, verranno riparati dall'Azienda e i relativi costi verranno posti a carico del proprietario dell'impianto, il quale potrà eventualmente far rivalsa sul responsabile del danno.
- 32.5 Solo gli incaricati dell'Azienda sono autorizzati ad agire sui sistemi di conteggio dell'energia, come pure sui sigilli apposti agli stessi. Essi sono gli unici autorizzati ad attivare o ad interrompere la fornitura di energia mediante la posa o lo smontaggio di tali sistemi di conteggio.
- 32.6 Chiunque manomette i sistemi di conteggio dell'energia dell'Azienda o i sigilli da essa apposti è ritenuto responsabile del danno arrecato e ne sopporta le spese di revisione, di taratura e il costo dell'energia sottratta. L'Azienda può denunciare l'autore alle competenti Autorità giudiziarie.
- 32.7 Per impianti di produzione indipendenti che sono stati messi in esercizio oppure ampliati o rinnovati in misura considerevole dopo il 1° gennaio 2006, l'Azienda fornisce ed installa due sistemi di misura in parallelo: uno standard di prelievo e uno di conteggio dell'energia prodotta e immessa in rete.
Per i produttori con una potenza allacciata superiore a 30 kVA, i contatori dovranno essere dotati di un sistema di telelettura.
- 32.8 Per impianti di produzione indipendenti messi in servizio prima del 1° gennaio 2006 l'Azienda ha fornito ed installato di regola due sistemi di conteggio dell'energia in serie: uno standard di prelievo e uno per l'energia che, prodotta in eccesso e non consumata dal cliente, viene immessa in rete.
- 32.9 I costi relativi al sistema di conteggio dell'energia prodotta rispettivamente immessa in rete e i costi per la messa a disposizione dei dati di misurazione, sono posti integralmente a carico del produttore.
- 32.10 Resta riservata la facoltà del produttore indipendente di far capo a terzi, con l'approvazione dell'Azienda, per prestazioni di servizio nel campo dei sistemi di misura dell'energia prodotta (metrologia) e dei servizi di trasmissione dati.
- 32.11 Per ulteriori dettagli si rinvia all'allegato 2 per produttori indipendenti, alle specifiche CG allacciamenti e alle normative applicabili in materia.

33. Tipologie di sistemi di conteggio dell'energia (contatori)

- 33.1 Contatore standard: rileva il consumo (fatturato secondo le modalità di cui al capitolo relativo agli aspetti finanziari) e i cui costi di noleggio sono indicati nell'allegato 1.
- 33.2 Contatore a prepagamento: utilizzato per casi speciali decisi dall'Azienda, prevede un importo a credito sul quale verrà computato il consumo e gli eventuali scoperti per consumi passati secondo quanto previsto all'articolo 51.4 delle presenti CG. Per questo tipo di contatore l'Azienda preleva il nolo definito nell'allegato 1.

33.3 Contatore con misura del profilo di carico: viene utilizzato per:

- clienti liberi finali;
- per i produttori indipendenti con potenza allacciata superiore a 30 kVA;
- oppure nei casi decisi dall'Azienda.

I costi di installazione e quelli ricorrenti per la trasmissione dati sono regolati all'articolo 32.2 e dall'allegato 1.

33.4 L'Azienda non concede di regola contatori in derivazione per un sotto conteggio.

34. Misura dell'energia

34.1 Per la determinazione del consumo di energia fa stato unicamente l'indicazione dei contatori ufficiali forniti dall'Azienda.

34.2 La lettura dei contatori ufficiali viene eseguita periodicamente da un incaricato dell'Azienda. Se il Cliente richiede una lettura straordinaria non prevista dall'Azienda, i costi derivanti sono a suo carico.

34.3 I contatori provvisti di telelettura saranno rilevati dall'Azienda.

34.4 In taluni casi il Cliente può essere invitato a leggere i contatori e a comunicarne i dati all'Azienda (autolettura).

35. Verifiche

35.1 I sistemi di conteggio dell'energia forniti dall'Azienda rispettano le normative in vigore e vengono regolarmente verificati secondo i disposti di legge.

35.2 I sistemi di conteggio dell'energia devono essere accessibili e rilevabili ai fini delle verifiche di cui al punto precedente. In caso di inaccessibilità al contatore l'Azienda si riserva di fatturare i costi supplementari causati dal Cliente.

35.3 Il Cliente deve immediatamente segnalare all'Azienda qualsiasi presunta irregolarità di funzionamento dei sistemi di conteggio dell'energia.

35.4 In caso di contestazioni relative ai sistemi di conteggio dell'energia, il Cliente può richiedere che gli stessi vengano verificati presso una stazione di taratura ufficiale. L'Ufficio federale di metrologia decide sulla base delle verifiche quanto alle contestazioni formulate.

35.5 Le spese di verifica, comprese quelle di smontaggio e montaggio dei contatori, sono a carico della parte in errore.

36. Errori di misura

36.1 Errori di misura dell'energia elettrica dovuti a connessioni errate, cattivo funzionamento degli apparecchi ecc. sono corretti sulla base del consumo del periodo corrispondente degli anni precedenti, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.

Se, in base ad una nuova taratura, si constata che l'inesattezza di un apparecchio di misura supera la tolleranza legale, il consumo effettivo viene stabilito in base alla percentuale di errore accertata.

36.2 Per i consumatori liberi finali il consumo effettivo viene determinato sulla base del profilo di carico secondo i disposti di AES/Metering Code.

- 36.3 Se è possibile stabilire esattamente o concordare l'ammontare dell'errore e la sua durata, la rettifica si estende a tutto il periodo di funzionamento difettoso con decorrenza dall'accertamento del difetto e/o dell'errore, ritenuto un massimo di 5 (cinque) anni retroattivi dal giorno della richiesta
- 36.4 Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo di fatturazione contestato.
- 36.5 Il Cliente non può richiedere una riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti dell'impianto interno quali ad esempio il circuito a terra, il corto circuito, il consumo dovuto ad allacciamenti abusivi sull'impianto da parte di terzi, ecc.
- 36.6 Per tutto quanto non previsto dal presente articolo in relazione alla determinazione dei valori sostitutivi in caso di dati di lettura mancanti o manifestamente errati, fa stato quanto disposto da AES (con particolare riferimento al Metering Code).

37. Impianti Interni

- 37.1 L'impianto interno costituisce l'impianto del Cliente e/o del proprietario. Conformemente all'OIBT l'impianto interno inizia dai morsetti d'entrata del DPS d'allacciamento. Per ulteriori dettagli si rinvia alle CG allacciamenti.
- 37.2 Gli impianti interni devono essere eseguiti e mantenuti conformemente all'OIBT, alle prescrizioni e normative tecniche del settore. I proprietari degli impianti interni sono responsabili degli stessi e pertanto tenuti a mantenerli costantemente in buono stato e a far riparare immediatamente qualsiasi difetto constatato in apparecchi o in parti di essi.
- 37.3 Gli incaricati dell'Azienda devono poter accedere agli impianti interni degli stabili per casi urgenti e fondati motivi in ogni momento, per casi ordinari (il controllo delle installazioni, degli apparecchi, lettura dei contatori, ecc.) negli orari di ufficio. Laddove si rendesse necessario, il Cliente è invitato a consegnare le chiavi all'Azienda per favorire l'accesso ai locali tecnici. In caso di impedimento all'accesso, l'Azienda si riserva di fatturare al Cliente i costi di trasferta supplementare.
- 37.4 Solo se gli obblighi derivanti dagli articoli precedenti sono rispettati, l'Azienda garantisce la fornitura di energia elettrica, fatta eccezione per i casi di limitazioni/sospensioni indicati al capitolo VII.

IX ASPETTI FINANZIARI

38. Tariffe di vendita dell'elettricità

- 38.1 Le singole tariffe sono regolamentate in modo specifico nell'apposito tariffario allegato alle presenti CG (allegato 1) e si applicano ai consumatori finali con servizio universale e ai consumatori liberi finali.
- 38.2 Le tariffe si compongono di tre elementi:
- utilizzazione della rete (costo di transito);
 - fornitura di energia;
 - contributi di legge.
- 38.3 L'Azienda procederà alla pubblicazione delle tariffe sul suo sito internet www.aimonline.ch.

39. Tariffa forfait

- 39.1 E' facoltà dell'Azienda applicare una tariffa forfait in particolare nei casi in cui la messa in opera di un impianto di misura (contatore) fosse improponibile, difficoltosa e/o sproporzionata al tipo di impianto, a condizione che il carico allacciato sia definibile con esattezza e non esistano possibilità di modificarlo.
- 39.2 La decisione di applicare una tariffa forfait è di pertinenza esclusiva dell'Azienda. La tariffa in vigore è definita nella relativa ordinanza.

40. Accordi speciali

- 40.1 Per fondati motivi è facoltà dell'Azienda stipulare accordi speciali con determinati Clienti in relazione alle condizioni e tariffe di fornitura dell'energia.

41. Rimunerazione energia produttori

- 41.1 L'energia generata da produttori indipendenti secondo la Legge sull'energia e relative Ordinanze, è ripresa secondo i parametri di prezzo previsti dalle predette normative.

42. Fatture e pagamenti

- 42.1 Le fatture vengono inviate ai Clienti a intervalli regolari fissati dall'Azienda e indicheranno gli elementi di cui all'articolo 38.2
- 42.2 Le fatture devono essere pagate entro e non oltre la scadenza indicata sulle stesse.
- 42.3 Per i consumatori fissi finali l'Azienda può richiedere, fra una lettura e l'altra, acconti calcolati in base al probabile consumo, che si fonda, laddove possibile, sui consumi accertati degli anni precedenti.
- 42.4 L'Azienda ha inoltre il diritto di inviare fatture intermedie oppure di posare contatori a prepagamento o di prevedere piani rateali di pagamento.
- 42.5 L'Azienda, qualora constatasse un errore di fatturazione o di calcolo, ha la facoltà di rettificare in ogni momento gli importi ivi indicati con l'emissione di nuove fatture.

43. Procedura d'incasso ed esecutiva

- 43.1 L'Azienda indirizza al Cliente in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine, scaduto il quale notifica una diffida di pagamento con comminatoria dell'interruzione della fornitura di energia. Le relative spese saranno a carico del Cliente secondo quanto predisposto nel tariffario di cui all'allegato 1.
- 43.2 Scaduto il termine assegnato con la diffida senza che il Cliente abbia esercitato la facoltà di reclamo/ricorso, l'Azienda può procedere con l'interruzione dell'erogazione di energia elettrica.
- 43.3 Nei casi di importi scoperti (mancati pagamenti) è altresì facoltà dell'Azienda procedere con l'eventuale posa di un contatore a prepagamento che coprirà, oltre agli scoperti delle fatture passate, il consumo di energia elettrica corrente. L'Azienda non risponde per eventuali danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione di energia, dovuti alla mancata ricarica del contatore a prepagamento da parte del Cliente.
- 43.4 Qualora si rendesse necessario inoltrare una procedura d'incasso del credito scoperto per via esecutiva e/o giudiziaria, rispettivamente la posa di un contatore a prepagamento, le spese derivanti saranno poste integralmente a carico del Cliente.

- 43.5 L'Azienda non risponde per danni causati in seguito alla sospensione della fornitura a Clienti in ritardo con i pagamenti.

44. Ripristino della fornitura

- 44.1 Il ripristino della fornitura avviene se è ossequiata una delle seguenti condizioni:
- pagamento integrale dello scoperto e delle spese della procedura di incasso, giudiziario o in altro modo generate all'Azienda;
 - definizione di un pagamento rateale e posa di un contatore a prepagamento (fino almeno al pagamento integrale del saldo degli scoperti). L'Azienda si riserva il diritto di mantenere il contatore a prepagamento anche per il pagamento delle fatture di energia elettrica corrente qualora nutrisse dubbi sulla solvibilità del Cliente, o nei casi di reiterati ritardi nei pagamenti.
- 44.2 L'Azienda può inoltre richiedere il deposito di una cauzione equivalente di regola al probabile consumo di un semestre, ma al massimo a quello presumibile di un annuo.

45. Cauzione per consumatori liberi finali

- 45.1 La cauzione per i consumatori liberi finali a garanzia dei costi di transito è regolata nel relativo contratto concluso con l'Azienda.

46. Cauzione per consumatori finali con servizio universale

- 46.1 Le cauzioni possono essere distinte in due categorie:
- a) quelle relative ai commerci, servizi e industrie;
 - b) quelle relative ai privati (economie domestiche).

47. Commerci, servizi, industrie

- 47.1 Queste categorie di Clienti sono sempre tenute al versamento della cauzione.
- 47.2 In particolare sono tenuti al pagamento della cauzione le ditte dedite al commercio e/o all'industria, società in nome collettivo, società anonime, società in accomandita per azioni o società a garanzia limitata, società cooperative, associazioni, fondazioni.
- 47.3 Sono inoltre tenuti a versare la cauzione i titolari di ditte individuali, società semplici e liberi professionisti.
- 47.4 E' facoltà dell'Azienda di rinunciare alla cauzione allorquando il rischio di perdita per l'Azienda è minimo.
- 47.5 Possono essere inoltre esentati dal pagamento della cauzione enti pubblici (federali, cantonali, comunali) o società anonime a partecipazione maggioritaria di enti pubblici.

48. Privati (economie domestiche)

Sono tenuti al versamento della cauzione in particolare i Clienti:

- 48.1 domiciliati fuori dal comprensorio dell'Azienda;
- 48.2 notoriamente insolubili o sulla cui solvibilità sussistono dubbi;
- 48.3 che utilizzano l'energia elettrica per i servizi comuni;

48.4 in ritardo nei pagamenti delle fatture dell'Azienda o di altri distributori;

48.5 stranieri senza permesso di domicilio nel comprensorio dell'Azienda.

49. Cauzione per altre prestazioni/servizi/prodotti

49.1 Taluni Clienti possono essere tenuti al pagamento di una cauzione per l'elettricità benché non siano in ritardo con il pagamento delle relative fatture, in quanto presentano un rischio di perdita, in particolare a seguito di reiterati mancati pagamenti per altre prestazioni fornite dall'Azienda.

50. Importo e genere della cauzione

50.1 Di regola l'importo della cauzione non può superare il costo del presumibile consumo annuale.

50.2 In caso di modifica delle circostanze, è facoltà dell'Azienda procedere ad un adeguamento rispettivamente ad un aumento dell'importo della cauzione prelevata in precedenza.

50.3 La cauzione può essere prestata sotto forma di deposito in contanti, di fidejussione solidale di una compagnia d'assicurazione svizzera o di una banca sottoposta alla Legge federale sulle banche.

51. Contatore a prepagamento

51.1 Per fondati motivi l'Azienda può decidere di rinunciare alla richiesta di una cauzione in favore della posa di un contatore a prepagamento.

51.2 L'Azienda può altresì imporre la posa di un contatore a prepagamento anche qualora il Cliente abbia già versato la cauzione in particolare allorché egli si trovi nuovamente in ritardo con i pagamenti.

51.3 Agli esercizi pubblici di principio viene richiesta la cauzione. In casi particolari viene posato il contatore a prepagamento all'inizio della fornitura.

51.4 Il contatore a prepagamento conteggia e compensa gli importi scoperti come pure il consumo di energia corrente. I costi relativi sono a carico del Cliente secondo quanto previsto nell'allegato 1.

52. Inadempienza

52.1 E' facoltà dell'Azienda rifiutare o sospendere l'erogazione dell'energia elettrica ai Clienti che non depositano la cauzione richiesta entro il termine stabilito.

52.2 Nei casi di inadempienza e laddove è tecnicamente possibile, l'Azienda può decidere la posa di un contatore a prepagamento.

52.3 Nel caso di un Cliente moroso e/o inadempiente che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per l'Azienda, è possibile condizionare il ripristino della fornitura di energia al pagamento degli importi scoperti.

53. Restituzione della cauzione

53.1 Di principio le cauzioni vengono restituite con la cessazione del rapporto commerciale, a condizione che non sussistano debiti nei confronti dell'Azienda.

53.2 Per fondati motivi e unicamente per i privati, è facoltà dell'Azienda decidere di restituire la cauzione prima della fine del contratto, previa richiesta motivata del Cliente.

- 53.3 Al momento della restituzione delle cauzioni versate in contanti sul c.c.p. o sul conto bancario, l'Azienda corrisponde un interesse pari a quello praticato dalla BancaStato per conti di risparmio.

54. Acquisizione cauzioni

- 54.1 Le cauzioni non ritirate passano in proprietà all'Azienda dopo 10 (dieci) anni dalla cessazione del rapporto commerciale con il Cliente.
- 54.2 L'Azienda procederà in ogni tempo a restituire la cauzione, previa deduzione di eventuali scoperti qualora, anche dopo 10 (dieci) anni, venissero presentati documenti validi e ufficiali atti a comprovare l'avvenuto deposito nonché la legittimazione a richiedere la restituzione (per esempio certificati ereditari, ecc.).

X ASPETTI LEGALI

55. Sanzioni

- 55.1 L'Azienda si riserva di procedere contro i contravventori alle presenti CG a norma del diritto Svizzero.
- 55.2 Restano riservate le disposizioni penali.

56. Abusi di prelievo e/o tariffa

- 56.1 Qualora il Cliente o chi per esso contravviene intenzionalmente alle disposizioni tariffali o inganna in qualsiasi altra forma l'Azienda, è tenuto a rimborsare l'importo sottratto compresi interessi e spese.
- 56.2 L'Azienda si riserva di denunciare il fatto all'Autorità penale e civile giudiziaria.

57. Contestazioni di ordine tecnico

- 57.1 Nei casi previsti dalla legge, ed in particolare nei casi controversi, l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) decide se un impianto soddisfa le prescrizioni dell'OIBT. La relativa decisione può essere impugnata davanti al Tribunale amministrativo federale.
- 57.2 Per tutti gli altri casi di contestazioni, dove la competenza dell'Ispettorato non è fissata dalla legge, si applicano gli articoli seguenti.

58. Controversie in materia di tariffe e accesso alla rete

- 58.1 Il Cliente che intende contestare le decisioni dell'Azienda può rivolgersi alla ECom.
- 58.2 In caso di controversia tra il Cliente e l'Azienda, l'ECom decide:
- sull'accesso alla rete;
 - sulle condizioni per la sua utilizzazione;
 - sulle tariffe (di fornitura e di transito).

59. Altre contestazioni: diritto applicabile e foro

- 59.1 Le altre contestazioni di ordine giuridico al di fuori di quelle di competenza di ECom sono regolamentate dalle normative di diritto cantonale vigenti e saranno risolte dai Tribunali ordinari.

59.2 Foro competente per ogni contestazione è quello di Mendrisio.

XI DISPOSIZIONI FINALI

60. Approvazione

60.1 Le presenti CG hanno validità con l'approvazione da parte da parte di Municipio, Consiglio Comunale e Consiglio di Stato.

61. Entrata in vigore

61.1 Le presenti CG, approvate dal Municipio di Mendrisio il XXXX, con risoluzione n° yyyy, dal Consiglio Comunale di Mendrisio il DDDDDD e dal Consiglio di Stato il FFFFFF, entrano in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2010.

61.2 Le stesse sostituiscono e annullano ogni precedente disposizione in materia.

Allegati:

- 1: Tariffe e tasse di consumo
- 2: Produttori indipendenti
- 3: Comprensorio distribuzione elettricità AIM

Versione mese di gennaio 2010

TARiffe E TASSE DI CONSUMO

1. Base legale

- 1.1 La nuova Legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI) del 23 marzo 2007 e relativa Ordinanza (OAEI) del 14 marzo 2008, nonché le CG fornitura, costituiscono la base legale del presente regolamento, le cui tariffe vengono applicate in tutta la zona di distribuzione dell'Azienda.

2. Abbonamenti e tariffe

- 2.1 Ogni allacciamento alla rete di distribuzione dell'Azienda implica almeno un abbonamento. Gli abbonamenti sono suddivisi nelle seguenti categorie, ad ognuna delle quali corrisponde una tariffa:

Abbonamento

- provvisori e cantieri
- lampade pubbliche
- forfait
- economie domestiche
- allacciamenti esistenti abbinati
- altri abbonamenti con consumo inferiore ai 100 MWh/anno
- clienti con consumo > 100 MWh/anno allacciati in bassa tensione
- clienti con consumo > 100 MWh/anno allacciati in media tensione

Tariffa

- T
- LP
- F
- E
- A
- U
- GC BT
- GC MT

- 2.2 L'Azienda stabilisce quale tariffa deve venir applicata ad ogni abbonato. Per l'attribuzione ad una categoria di potenza fanno stato il valore dei DPS d'abbonato, rispettivamente la potenza garantita.
- 2.3 L'abbonamento viene riscosso a partire dal giorno in cui ha inizio la fornitura fino al giorno in cui essa termina.
- 2.4 Per ogni mutazione d'abbonamento (nuova richiesta, trasloco o disdetta definitiva), vengono addebitati i seguenti importi a titolo di spese di intervento e amministrative (IVA esclusa):

	Minimo CHF	Massimo CHF
con preavviso scritto di almeno cinque giorni lavorativi	30.-	100.-
per un intervento richiesto con preavviso inferiore ai cinque giorni lavorativi	80.-	200.-

- 2.5 Per eventuali richieste di copie di bollette o altra documentazione vengono addebitati i seguenti importi a titolo di spese amministrative (IVA esclusa):

	Minimo CHF	Massimo CHF
Richiesta copia di una bolletta	20.-	50.-
Per ogni ulteriore copia	10.-	30.-

3. Definizioni

- 3.1 Potenza prelevata (in kW): il valore più alto, registrato nel corso di un mese, rispettivamente tre mesi, della potenza media prelevata con intervallo d'integrazione di 15 min.
- 3.2 Energia reattiva (in kvarh): l'energia reattiva che eccede il 50% di tutta l'energia attiva prelevata in un periodo di conteggio.
- 3.3 Tariffa diurna: dalle ore 06:00 alle ore 22:00, dal lunedì alla domenica compresi.
- 3.4 Tariffa notturna: dalle ore 22:00 alle ore 06:00, dal lunedì alla domenica compresi
- 3.5 Tariffa unica: valida tutto il giorno

4. Modalità di incasso

- 4.1 Gli acconti e le bollette per la fornitura di energia devono venir pagati entro 30 giorni dall'emissione, senza deduzione alcuna.
- 4.2 L'azienda si riserva di installare contatori a prepagamento, come pure di interrompere la fornitura di energia in qualsiasi momento ai clienti morosi.
- 4.3 Per spese d'incasso vengono addebitati, per ogni abbonamento, i seguenti importi (IVA esclusa):

	Minimo CHF	Massimo CHF
Richiamo di pagamento	5.-	20.-
Diffida di pagamento	10.-	50.-
Procedura esecutiva: per ogni atto esecutivo	10.-	50.-
Tassa semestrale contatore a prepagamento	40.-	100.-

Verranno inoltre addebitate le spese di giudizio, quelle dell'Ufficio esecuzione e fallimenti, ed eventuali interessi di mora.

5. Varie

- 5.1 Il nolo degli apparecchi di misura e di comando è compreso nelle tasse d'abbonamento.
- 5.2 La sospensione degli abbonamenti per oggetti temporaneamente fuori uso (case di vacanza, ecc.) non viene concessa.

6. Allegati

Allegato A:	Tariffa T
Allegato B:	Tariffa LP
Allegato C:	Tariffa F
Allegato D:	Tariffa E
Allegato E:	Tariffa A
Allegato F:	Tariffa U
Allegato G:	Tariffa GC BT
Allegato H:	Tariffa GC MT

Allegato A: Tariffa T

Abbonamento per allacciamenti TEMPORANEI

1. Campo d'applicazione

- 1.1 La tariffa T viene applicata agli impianti di cantiere, o aventi carattere di utilizzo temporaneo, come pure nel caso di registrazione su impianti non terminati (posa anticipata del contatore)

2. Prezzi (IVA esclusa)

2.1 Utilizzo della rete

	Min	Max
Abbonamento mensile (CHF/A)	1.00	10.00
Tariffa unica (cts/kWh)	5.00	22.00

2.2 Energia Attiva

	Min	Max
Tariffa unica (cts/kWh)	5.00	14.00

- 2.3 Contributi di legge: L'azienda preleva contributi da riversare a terzi in applicazione alle legislazioni cantonali e/o federali vigenti

3. Misurazione: 1 contatore trifase.

4. Fatturazione: 4 bollette trimestrali. (2 acconti e 2 conguagli)

5. **Osservazioni:** l'allacciamento di apparecchi che provocano forti oscillazioni di tensione armoniche o altre perturbazioni, è soggetto alle limitazioni previste dalle CG fornitura.

Allegato B: Tariffa LP Abbonamento per allacciamenti LAMPADE PUBBLICHE

1. Campo d'applicazione

- 1.1 La tariffa LP viene applicata agli impianti di illuminazione pubblica, campi sportivi pubblici o di utilizzo pubblico.

2. Prezzi (IVA esclusa)

2.1 Utilizzo della rete

	Min	Max
Abbonamento mensile (CHF/mese)	10.00	50.00
Tariffa unica (cts/kWh)	4.00	11.00

2.2 Energia attiva

	Min	Max
Tariffa unica (cts/kWh)	3.50	13.00

- 2.3 Contributi di legge: l'azienda preleva contributi da riversare a terzi in applicazione alle legislazioni cantonali e/o federali vigenti

3. **Misurazione:** 1 contatore trifase. Eventuali apparecchi per il comando e lettura a distanza.

4. **Fatturazione:** 4 bollette trimestrali. (2 acconti e 2 conguagli)

Allegato C: Tariffa F Abbonamento per allacciamenti FORFAIT

1. Campo d'applicazione

- 1.1 La tariffa F viene applicata nei casi in cui, a giudizio insindacabile dell'Azienda, risulti giustificato alimentare singole lampade o apparecchi a bassa potenza (di regola inferiori ai 100 W) senza l'installazione di un contatore. Si tratta quindi di casi eccezionali.

2. Prezzi (IVA esclusa)

2.1 Utilizzo della rete

	Min	Max
Forfait semestrale in cts/W installato	60.00	160.00

2.2 Energia attiva

	Min	Max
Forfait semestrale in cts/W installato	60.00	160.00

- 2.3 Contributi di legge: l'azienda preleva contributi da riversare a terzi in applicazione alle legislazioni cantonali e/o federali vigenti

3. Fatturazione: 4 bollette trimestrali. (2 acconti e 2 conguagli)

4. **Osservazioni:** le forniture a forfait vengono disdette non appena si presenti la possibilità di registrare l'energia prelevata tramite contatore.

Allegato D: Tariffa E

Abbonamento per allacciamenti ECONOMIE DOMESTICHE

1. Campo d'applicazione

- 1.1 La tariffa E viene applicata a tutte le economie domestiche.

2. Prezzi (IVA esclusa)

2.1 Utilizzo della rete

	Min	Max
Abbonamento mensile (CHF/mese)	10.00	30.00
Tariffa diurna (cts/kWh)	5.00	16.00
Tariffa notturna (cts/kWh)	3.00	16.00

2.2 Energia attiva

	Min	Max
Tariffa diurna (cts/kWh)	5.00	18.00
Tariffa notturna (cts/kWh)	3.50	14.00

- 2.3 Contributi di legge: l'azienda preleva contributi da riversare a terzi in applicazione alle legislazioni cantonali e/o federali vigenti.

3. **Misurazione:** 1 contatore trifase o monofase (solo 10 A). Eventuali apparecchi per il comando e lettura a distanza.

4. **Fatturazione:** 4 bollette trimestrali. (2 acconti e 2 conguagli)

5. Osservazioni

- 5.1 La tariffa notturna è accordata quando esiste un utilizzatore prevalentemente notturno di oltre 1 kVA di potenza.
- 5.2 Se un'abitazione comprende due o più locali oppure un'area superiore a 50 m² adibiti a scopo professionale, viene concluso un abbonamento secondo la tariffa U.
- 5.3 Per gli accessori dell'economia domestica con allacciamento separato, quali autorimesse, stalle, ecc., viene applicata la tariffa U.
- 5.4 Per gli impianti padronali (luce delle scale, bruciatore, lavatrice, ascensore, ecc.) viene concluso un abbonamento con tariffa U.

6. Supplemento per contatori a prepagamento

- 6.1 Per la gestione di contatori a prepagamento viene richiesto un supplemento semestrale (vedi introduzione).

Allegato E: Tariffa A Abbonamento ABBINATA

1. Campo d'applicazione

- 1.1 La tariffa A viene applicata agli impianti esistenti con registrazione separata dell'energia di illuminazione generale. Questa parte di energia viene conteggiata completamente come energia diurna.

2. Prezzi (IVA esclusa)

2.1 Utilizzo della rete

	Min	Max
Abbonamento mensile fino a 63 A (CHF/A)	1.00	10.00
Abbonamento mensile da 80 A (CHF)	50.00	200.00
Potenza prelevata, mensile, da 80 A (CHF/kW)	4.00	16.00
Tariffa diurna fino a 63 A (cts/kWh)	5.00	18.00
Tariffa notturna fino a 63 A (cts/kWh)	3.00	14.00
Tariffa diurna da 80 A (cts/kWh)	5.00	17.00
Tariffa notturna da 80 A (cts/kWh)	3.00	13.00
Energia reattiva (cts/kvarh)	4.00	8.00

2.2 Prezzo dell'energia attiva

	Min	Max
Tariffa diurna (cts/kWh)	5.00	18.00
Tariffa notturna (cts/kWh)	3.50	14.00

- 2.3 Contributi di legge: L'azienda preleva contributi da riversare a terzi in applicazione alle legislazioni cantonali e/o federali vigenti.

3. **Misurazione:** 1 contatore trifase o monofase (solo 10 A). Eventuali apparecchi per il comando e lettura a distanza.

4. **Fatturazione:** 4 bollette trimestrali. (2 acconti e 2 conguagli)

5. Osservazioni

- 5.1 La tariffa notturna è accordata quando esiste un utilizzatore prevalentemente notturno di oltre 1 kVA di potenza.
- 5.2 Il prelievo di energia reattiva (kvarh), in un periodo di conteggio, non deve superare il 50% del prelievo di energia attiva (kWh).
- 5.3 L'Azienda si riserva di controllare il prelievo di energia reattiva e di richiedere all'abbonato l'installazione di un impianto di compensazione qualora venisse superato il limite sopraindicato; in caso contrario verrà fatturata l'energia reattiva eccedente.

6. Supplemento per contatori a prepagamento

- 6.1 Per la gestione di contatori a prepagamento viene richiesto un supplemento semestrale (vedi introduzione).

Allegato F: Tariffa U Abbonamento UNITARIA

1. Campo d'applicazione

- 1.1 La tariffa U viene applicata a tutti i clienti con consumo inferiore ai 100'000 kWh/anno, per i quali non sono previste le tariffe E, A, LP, T e F.

2. Prezzi (IVA esclusa)

2.1 Utilizzo della rete

	Min	Max
Abbonamento mensile fino a 63 A (CHF/A)	0.75	5.00
Abbonamento mensile da 80 A (CHF)	50.00	200.00
Potenza prelevata, mensile, da 80 A (CHF/kW)	3.00	16.00
Tariffa diurna fino a 63 A (cts/kWh)	4.00	17.00
Tariffa notturna fino a 63 A (cts/kWh)	3.00	13.00
Tariffa diurna da 80 A (cts/kWh)	4.00	15.00
Tariffa notturna da 80 A (cts/kWh)	3.00	11.00
Energia reattiva (cts/kvarh)	4.00	8.00

2.2 Prezzo dell'energia attiva

	Min	Max
Tariffa diurna (cts/kWh)	5.00	18.00
Tariffa notturna (cts/kWh)	3.50	14.00

- 2.3 Contributi di legge: l'azienda preleva contributi da riversare a terzi in applicazione alle legislazioni cantonali e/o federali vigenti.

3. **Misurazione:** 1 contatore trifase o monofase (solo 10 A). Eventuali apparecchi per il comando e lettura a distanza.

4. **Fatturazione:** 4 bollette trimestrali. (2 acconti e 2 conguagli)

5. Osservazioni

- 5.1 La tariffa notturna è accordata quando esiste un utilizzatore prevalentemente notturno di oltre 1 kVA di potenza.
- 5.2 Il prelievo di energia reattiva (kvarh), in un periodo di conteggio, non deve superare il 50% del prelievo di energia attiva (kWh).
- 5.3 L'Azienda si riserva di controllare il prelievo di energia reattiva e di richiedere all'abbonato l'installazione di un impianto di compensazione qualora venisse superato il limite sopraindicato; in caso contrario verrà fatturata l'energia reattiva eccedente.

6. Supplemento per contatori a prepagamento

- 6.1 Per la gestione di contatori a prepagamento viene richiesto un supplemento semestrale (vedi introduzione).

Allegato G: Tariffa GC BT Abbonamento GRANDI CLIENTI BASSA TENSIONE

1. Campo d'applicazione

- 1.1 La tariffa GC BT viene applicata ai clienti con consumo annuo > 100'000 kWh e allacciati alla rete bassa tensione.

2. Prezzi (IVA esclusa)

2.1 Utilizzo della rete

	Min	Max
Abbonamento mensile (CHF)	150.00	300.00
Prelievo potenza, mensile (CHF/kW)	3.00	14.00
Tariffa diurna (cts/kWh)	4.00	14.00
Tariffa notturna (cts/kWh)	2.00	12.00
Energia reattiva (cts/kvarh)	4.00	8.00

2.2 Prezzo dell'energia attiva

	Min	Max
Tariffa diurna (cts/kWh)	4.00	14.00
Tariffa notturna (cts/kWh)	3.00	10.00

- 2.3 Contributi di legge: l'azienda preleva contributi da riversare a terzi in applicazione alle legislazioni cantonali e/o federali vigenti.

3. Misurazione:

3.1 Vengono di regola installati:

- riduttori di corrente
- 1 contatore di energia attiva, reattiva con indicatore della punta massima
- 1 ricevitore per il comando a distanza

- 3.2 Su richiesta del cliente, la messa a disposizione di letture giornaliere (curve di carico con intervallo d'integrazione di 15 min) verrà valutata e fatturata individualmente a seconda del tipo di impianto.

4. Fatturazione: 12 bollette mensili.

5. Osservazioni

- 5.1 La tariffa notturna (dalle 22:00 alle 06:00) viene applicata se il consumo annuale notturno in kWh è almeno il 25% di quello totale. Questa è comunque garantita ai clienti che ne beneficiano al 31 dicembre 2008. Dal 1° gennaio 2010 la tariffa notturna verrà applicata a tutti i clienti GC BT.
- 5.2 L'abbonamento mensile viene fatturato anche se il cliente sospende l'attività durante uno o più mesi all'anno.

Allegato H: Tariffa GC MT Abbonamento GRANDI CLIENTI MEDIA TENSIONE

1. Campo d'applicazione

- 1.1 La tariffa GC MT viene applicata ai clienti con consumo annuo > 100'000 kWh e allacciati alla rete media tensione.

2. Prezzi (IVA esclusa)

2.1 Utilizzo della rete

	Min	Max
Abbonamento mensile (CHF)	250.00	500.00
Prelievo potenza, mensile (CHF/kW)	3.00	14.00
Tariffa diurna (cts/kWh)	2.60	9.20
Tariffa notturna (cts/kWh)	1.30	6.40
Energia reattiva (cts/kvarh)	4.00	8.00
Supplemento per misura in bassa tensione (cts/kWh)	0.20	0.40

2.2 Prezzo dell'energia attiva

	Min	Max
Tariffa diurna (cts/kWh)	4.30	12.00
Tariffa notturna (cts/kWh)	3.30	9.00

- 2.3 Contributi di legge: l'azienda preleva contributi da riversare a terzi in applicazione alle legislazioni cantonali e/o federali vigenti.

3. Misurazione

3.1 Vengono di regola installati:

- riduttori di corrente
- 1 contatore di energia attiva, reattiva con **indicatore della punta massima**
- 1 ricevitore per il comando a distanza

- 3.2 Su richiesta del cliente, la messa a disposizione di letture giornaliere (curve di carico con intervallo d'integrazione di 15 min) verrà valutata e fatturata individualmente a seconda del tipo di impianto.

4. Fatturazione: 12 bollette mensili.

5. Osservazioni

- 5.1 La tariffa notturna (dalle 22:00 alle 06:00) viene applicata se il consumo annuale notturno in kWh è almeno il 25% di quello totale. Questa è comunque garantita ai clienti che ne beneficiano al 31 dicembre 2008. Dal 1° gennaio 2010 la tariffa notturna verrà applicata a tutti i clienti GC MT.
- 5.2 L'abbonamento mensile viene fatturato anche se l'utente sospende l'attività durante uno o più mesi all'anno.

PRODUTTORI INDIPENDENTI

1. Basi giuridiche:

- 1.1 Legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI) e relativa Ordinanza
- 1.2 Legge sull'energia (LEne) e relativa Ordinanza

2. Procedura di notifica e approvazione

- 2.1 I richiedenti di impianti nuovi sono tenuti a notificare il loro progetto all'Azienda (articolo 14.7 CG allacciamenti), tramite il formulario ESI (IPE), scaricabile sul sito www.elettricit.ch.
- 2.2 Inoltre per impianti di produzione di energia monofase di oltre 3 kVA oppure polifase di oltre 10 kVA, il progetto deve essere approvato dall'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI).
- 2.3 La notifica per la remunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC) per i nuovi impianti (impianti messi in funzione dopo il 1° gennaio 2006), nonché per gli ampliamenti o i rinnovi di impianti, va trasmessa direttamente a Swissgrid tramite il modulo ufficiale scaricabile sul sito www.swissgrid.ch

3. Remunerazione

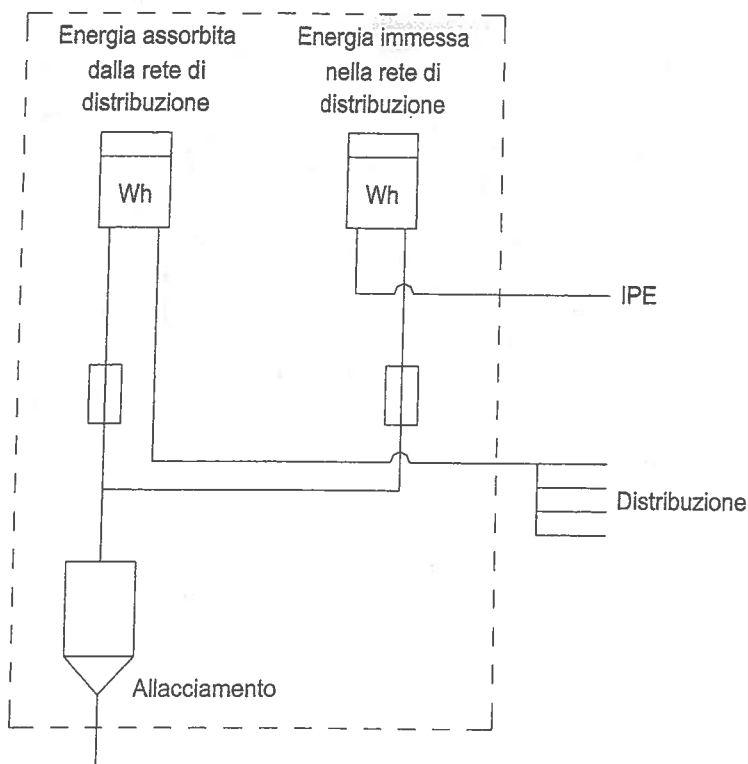
- 3.1 La remunerazione dell'immissione di elettricità generata da energie rinnovabili (forza idrica fino a 10 MW, fotovoltaico, energia eolica, geotermia, biomassa e rifiuti da biomassa) sarà effettuata a partire dalla data di inizio della produzione di elettricità e secondo quanto previsto dai disposti di legge (articolo 41.1 CG fornitura).

4. Raccordo alla rete di distribuzione e addebito dei relativi costi

- 4.1 E' definito raccordo l'allacciamento fisico dell'impianto di produzione alla rete elettrica dell'Azienda.
- 4.2 Il raccordo alla rete di distribuzione viene definito dal gestore di rete, tenuto conto del punto di alimentazione economicamente e tecnicamente più vantaggioso.
- 4.3 A tale raccordo si applicano le CG allacciamenti emanate dall'Azienda relative all'esecuzione (ev. modifica), alla manutenzione e agli aspetti finanziari degli allacciamenti.
- 4.4 I costi di raccordo ed allacciamento degli impianti di produttori indipendenti al punto di immissione nella rete dell'Azienda vengono stabiliti con accordi specifici conclusi tra produttori di energia e gestori di rete.
- 4.5 I costi per la costruzione delle linee di raccordo necessarie fino al punto di immissione nonché i costi per un'eventuale trasformazione di tensione sono a carico del produttore.
- 4.6 Se l'allacciamento o l'esercizio di impianti di produzione necessitano di un potenziamento della rete di distribuzione, i relativi costi supplementari generati, non fanno parte dei costi di rete, bensì fanno parte delle prestazioni di servizio della società nazionale di rete Swissgrid che se ne assume i relativi costi (articolo 22.6 CG allacciamenti).

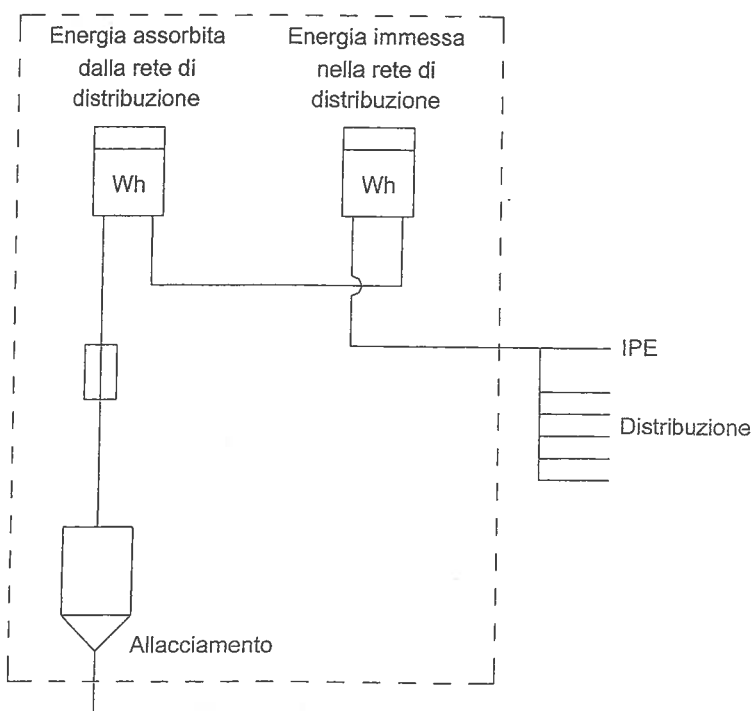
5. Esigenze tecniche per l'apparecchiatura di misurazione e addebito dei relativi costi

5.1 Nel caso di **raccordo (RIC)** per impianti messi in funzione **dopo il 1° gennaio 2006** lo schema di raccordo d'allacciamento è il seguente (articolo 32.7 CG fornitura):



IPE = Impianto di produzione energia

5.2 Per impianti di produzione indipendenti messi in servizio prima del 1° gennaio 2006 e per impianti di produzione che non seguono la procedura (RIC) o per i quali Swissgrid ha rifiutato l'applicabilità di tale procedura (RIC), lo schema di raccordo d'allacciamento è il seguente (articolo 32.8 CG fornitura):



5.3 Impianti di produzione con una potenza allacciata superiore a 30 kVA e messi in servizio, ampliati considerevolmente o rinnovati dopo il 1° gennaio 2006 devono essere muniti, per il tramite dell'Azienda ed in applicazione dell'OAEI, di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico con trasmissione automatica dei dati. I produttori sostengono tutti i relativi costi (ivi compresi quelli relativi all'acquisto/noleggione degli apparecchi di telelettura) e i costi ricorrenti (articoli 32.2, 32.7, 32.8, 32.9, 32.10 CG fornitura).

5.4 Nuovi impianti con potenza di allacciamento inferiore a 30 kVA o messi in servizio prima del 1° gennaio 2006, sono esentati dall'obbligo d'installazione di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico con trasmissione automatica dei dati.

6. Obblighi dei produttori indipendenti

6.1 I produttori indipendenti sono tenuti ad assumersi le spese per i provvedimenti necessari ad evitare effetti perturbatori e pericolosi sulla rete dell'Azienda (articolo 14.7 CG allacciamenti).

6.2 I produttori indipendenti devono inoltre provvedere affinché, in caso di interruzione di corrente o sospensione nella rete dell'Azienda, i loro impianti di produzione vengano automaticamente disinseriti e separati dalla rete dell'Azienda e affinché gli stessi non possano venire riallacciati prima del reinserimento della tensione nella rete dell'Azienda (articoli 28.2, 31.2 CG fornitura e articolo 14.7 CG allacciamenti).

7. Obblighi del Gestore di rete

7.1 I gestori di rete sono tenuti, nel loro comprensorio, a ritirare in una forma appropriata per la rete e a remunerare tutta l'elettricità prodotta da nuovi impianti mediante l'utilizzazione di forza idrica fino a 10 MW, fotovoltaico, energia eolica, geotermia, biomassa e rifiuti da biomassa, sempre che tali nuovi impianti abbiano un'ubicazione appropriata. Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio, ampliati considerevolmente o rinnovati dopo il 1° gennaio 2006.

8. Rinvio

8.1 Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente allegato fanno stato le CG di fornitura e di allacciamento emanate dall'Azienda, rispettivamente le normative della legislazione svizzera applicabile.

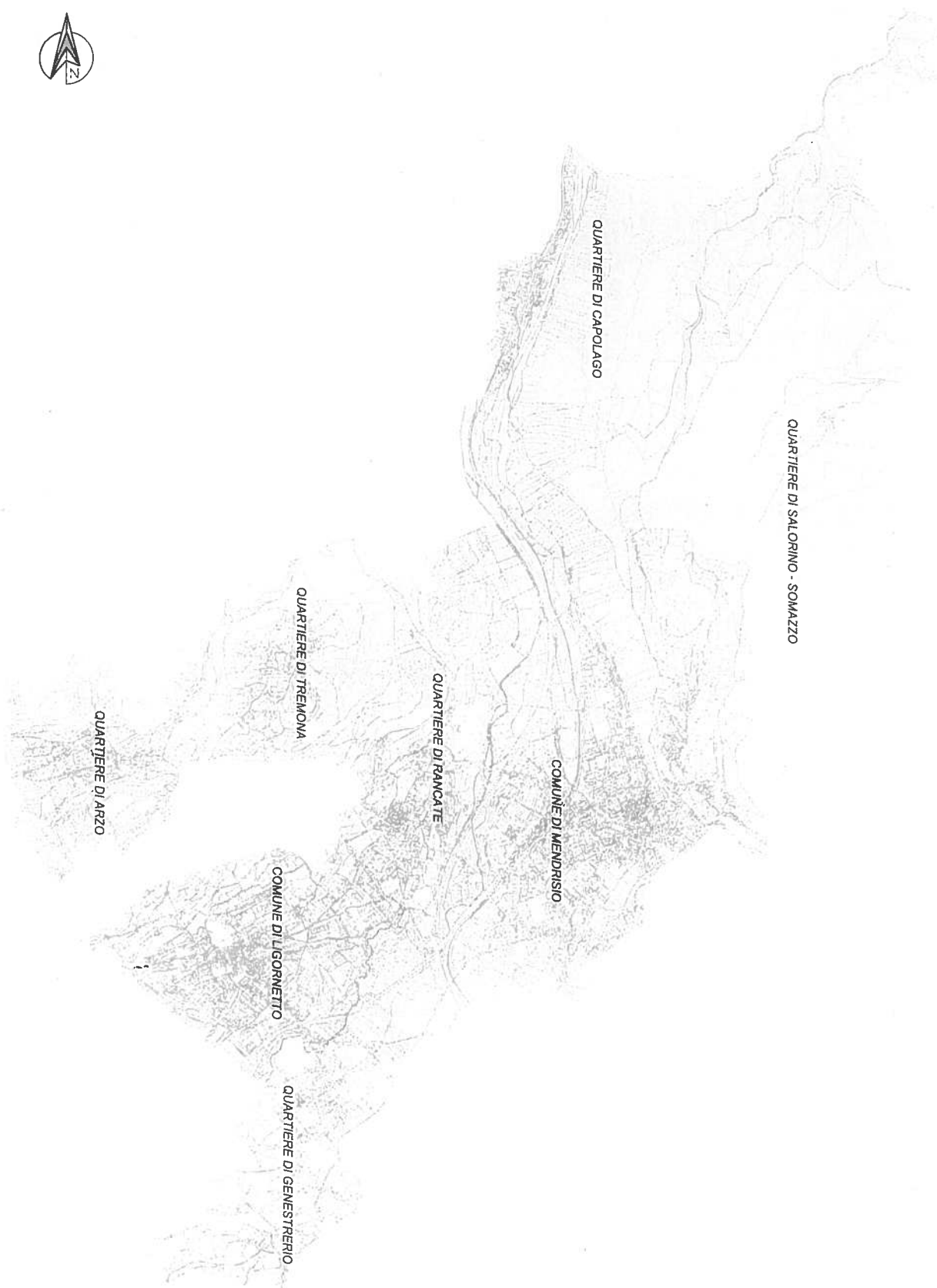
8.2 In particolare i tipi di impianto, le potenze massime e i criteri di remunerazione sono descritti nelle ordinanze di applicazione.

DIS	D.MARONI
DATA	2010.01.27
SCALA	1: 40'000
NO.DIS.	15-10

ALLEGATO 3:

COMPENSORIO DISTRIBUZIONE ELETTRICITÀ
DELLE AZIENDE INDUSTRIALI MENDRISIO
STATO AL 31.12.2009

AIM
Aziende Industriali Mendrisio
Via Vincenzo Vela 9 CH - 6850 Mendrisio
Tel 091 / 646 18 26 - Fax 091 / 646 43 83
<http://www.aimonline.ch> - infoaim@aimonline.ch



**Condizioni Generali
per allacciamenti alla rete di distribuzione
di energia elettrica**

Indice

	Premesse	Pag. 2
I	DISPOSIZIONI GENERALI	
1.	Definizioni	Pag. 2
2.	Scopo e campo di applicazione	Pag. 3
3.	Compiti dell'Azienda	Pag. 3
4.	Basi giuridiche	Pag. 3
5.	Delimitazione geografica: comprensorio	Pag. 3
6.	Restrizioni	Pag. 4
7.	Obblighi del proprietario e servitù	Pag. 4
II	IMPIANTI E INFRASTRUTTURE	
8.	Rete e linee di distribuzione dell'Azienda	Pag. 5
9.	Componenti dell'allacciamento	Pag. 5
10.	Proprietà dell'allacciamento	Pag. 6
11.	Impianti interni	Pag. 7
III	TIPOLOGIA DI ALLACCIAMENTO	
12.	Tipi di allacciamenti	Pag. 7
IV	PROCEDURA	
13.	In generale	Pag. 7
14.	Domanda d'allacciamento (avviso d'installazione)	Pag. 8
15.	Progetto di allacciamento	Pag. 8
V	ESECUZIONE	
16.	Numero di allacciamenti per stabile	Pag. 8
17.	Costruzioni accessorie	Pag. 9
18.	Rifiuto d'allacciamento	Pag. 9
19.	Modalità d'esecuzione	Pag. 9
VI	ESERCIZIO	
20.	Modifiche di allacciamento	Pag. 9
21.	Manutenzione dell'allacciamento	Pag. 10
VII	ASPETTI FINANZIARI	
22.	Costi a carico del proprietario	Pag. 10
23.	Altri costi a carico del proprietario	Pag. 11
24.	Aumento della potenza installata	Pag. 11
25.	Oneri a carico dell'Azienda	Pag. 12
26.	Modalità di pagamento	Pag. 12
VIII	SICUREZZA, CONTROLLO IMPIANTI E SPESE	
27.	Protezione delle persone e degli impianti	Pag. 12
IX	ASPETTI LEGALI	
28.	Sanzioni	Pag. 12
29.	Contestazioni di ordine tecnico	Pag. 13
30.	Altre contestazioni	Pag. 13
31.	Diritto applicabile e foro	Pag. 13
X	DISPOSIZIONI FINALI	
32.	Approvazione	Pag. 13
33.	Entrata in vigore	Pag. 13

Premesse

Le presenti Condizioni Generali (CG) sono applicabili a tutti i Clienti residenti nel comprensorio di distribuzione coperto dalle AIM.

I DISPOSIZIONI GENERALI

1. Definizioni

- 1.1 AES: Associazione delle Aziende elettriche Svizzere che emana le raccomandazioni del settore elettrico (in particolare Balancing Concept Suisse, Distribution Code, Metering Code, Transmission Code).
- 1.2 Azienda: s'intendono le Aziende Industriali di Mendrisio (AIM). L'Azienda ha la funzione di gestore di rete, oppure di fornitore di energia elettrica o può rivestire entrambi i ruoli.
- 1.3 BT: bassa tensione (400 V / 230V).
- 1.4 CCS: Codice Civile Svizzero.
- 1.5 CG: Condizioni Generali. Per "CG fornitura" si intendono le CG per la fornitura di energia elettrica e per "CG allacciamenti" le CG per allacciamenti alla rete di distribuzione elettrica.
- 1.6 Cliente: colui che richiede un allacciamento e/o utilizza un impianto elettrico. Può essere il proprietario dello stabile a cui compete la responsabilità della manutenzione dell'impianto allacciato ai fini della sicurezza.
Nel caso di condominio o di stabili con abitazioni plurifamiliari sono considerati Clienti i proprietari del condominio (condomini PPP comproprietari), rispettivamente il locatario o il conduttore (inquilino) della parte locata. Non è Cliente il subconduttore (inquilino dell'inquilino) della parte locata (case o appartamenti di vacanza).
- 1.7 DPS: dispositivo di protezione contro le sovracorrenti.
- 1.8 ESI: Elettricità Svizzera Italiana (www.elettricità.ch).
- 1.9 LAEI: Legge sull'approvvigionamento elettrico (RS 734.7).
- 1.10 MT: media tensione (11 kV).
- 1.11 OAEI: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (RS 734.71).
- 1.12 OIBT: Ordinanza sugli impianti a bassa tensione (RS.734.27).
- 1.13 PAE: Prescrizioni delle Aziende Elettriche (Svizzera italiana).
- 1.14 PEN: conduttore di protezione e neutro.
- 1.15 Produttore indipendente: chi produce elettricità per il proprio fabbisogno e ne immette in rete.
- 1.16 RaSi: rapporto di sicurezza.
- 1.17 Swissgrid: Società nazionale che gestisce la rete di trasporto in alta tensione.
- 1.18 Titolare dell'allacciamento: proprietario del fondo e/o dello stabile allacciato, i condomini (comproprietari PPP) e i beneficiari di un diritto di superficie di un determinato immobile.

2. Scopo e campo di applicazione

- 2.1 Le presenti CG disciplinano i rapporti tra l'Azienda e i Clienti nel campo degli allacciamenti alla rete di distribuzione di energia elettrica per quanto riguarda alla loro esecuzione, modifica, manutenzione nonché gli aspetti finanziari (contributi di allacciamento).

3. Compiti dell'Azienda

- 3.1 L'Azienda costruisce, gestisce e mantiene secondo lo stato dell'arte l'impianto della rete di distribuzione di energia elettrica di sua proprietà, tenuto conto delle normative internazionali federali e cantonali ed eventualmente comunali, nonché delle prescrizioni relative al settore elettrico.
- 3.2 L'Azienda è considerata "Gestore di rete" ai sensi della LAEI e dell'OIBT. I suoi compiti sono definiti da tali normative.

4. Basi giuridiche

- 4.1 Le presenti CG, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore, come pure qualsiasi eventuale contratto particolare, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l'Azienda e i suoi Clienti. Esse sono applicabili in particolare a tutti i proprietari di impianti elettrici già allacciati alla rete di distribuzione dell'Azienda così come pure per i nuovi allacciamenti.
- 4.2 L'allacciamento alla rete di distribuzione come pure l'erogazione di energia elettrica, implicano l'accettazione delle presenti CG e delle tariffe in vigore.
- 4.3 Il proprietario ha il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare delle presenti CG e delle relative tariffe. Questi documenti possono essere inoltre consultati e scaricati dal sito internet dell'Azienda.
- 4.4 Le presenti CG e i relativi allegati possono essere modificati in ogni momento dall'Azienda. In caso di divergenza tra l'esemplare cartaceo in possesso del Cliente e quello pubblicato sul sito dell'Azienda, fa stato la versione aggiornata pubblicata in internet dall'Azienda.
- 4.5 In casi particolari, l'Azienda può stabilire condizioni speciali di allacciamento in deroga alle presenti CG e alle tariffe in vigore.
- 4.6 Per tutto quanto non previsto nelle presenti CG, fanno stato le CG fornitura alle quali si rinvia espressamente.
- 4.7 Restano riservate le normative internazionali, federali o cantonali applicabili in materia e le prescrizioni emanate dalle Aziende del settore elettrico.

5. Delimitazione geografica: comprensorio

- 5.1 Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide generalmente con quello delle zone edificabili dei piani regolatori dei Comuni, all'interno del quale l'Azienda è tenuta di principio ad eseguire gli allacciamenti richiesti per legge o per convenzione (allegato 3).
- 5.2 Per contro al di fuori del perimetro di cui all'articolo 5.1 l'Azienda non è di regola tenuta ad effettuare l'allacciamento salvo disposizione contraria delle leggi applicabili al settore. Il rilascio di singole autorizzazioni non obbliga l'Azienda a concederne altre né estendere e potenziare quelle esistenti.
- 5.3 Deroghe al di fuori delle zone edificabili sono di esclusiva competenza dell'Azienda. Possono essere concesse deroghe in particolare nei casi di raccordi di impianti o attrezzature di pubblico interesse che, per loro natura, giustificano il loro insediamento su fondi di principio non edificabili.

- 5.4 Fuori dal perimetro della zona edificabile è fatturato il costo reale della parte dell'impianto necessario alla realizzazione dell'allacciamento dal punto di raccordo, alla rete di distribuzione dell'Azienda. L'Azienda si assume l'onere dell'eventuale maggiore dimensionamento dell'impianto, riservandosi con ciò il diritto di alimentare altri Clienti fino a concorrenza della portata nominale dello stesso, senza versare ristorni al titolare dell'allacciamento.

6. Restrizioni

- 6.1 L'Azienda procede agli allacciamenti nel comprensorio di cui all'articolo 5 nel limite delle proprie possibilità tecniche, giuridiche ed economiche relative alla costruzione, all'ampliamento e al mantenimento dei propri impianti.

7. Obblighi del proprietario e servitù

- 7.1 Ogni proprietario è tenuto a concedere all'Azienda (di regola gratuitamente) le servitù necessarie per gli impianti che alimentano il suo allacciamento e quelle relative all'installazione e alla manutenzione delle componenti di un impianto di rete (in particolare per la posa degli impianti e l'attraversamento del sedime).
- 7.2 Il proprietario del fondo sul quale transita un allacciamento ha l'obbligo di consentire agli addetti dell'Azienda l'accesso in ogni momento al fondo stesso, in particolare al punto di allacciamento (punto di fornitura) ai sistemi di conteggio dell'energia (contatori) con ogni veicolo e mezzo idoneo per la costruzione, l'esercizio, le necessità di controllo e sorveglianza, nonché la manutenzione degli impianti, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori. A tale scopo verranno stipulate apposite convenzioni di servitù.
- 7.3 Nei casi di condotte sotterranee il proprietario è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il tracciato delle condotte, nel senso che sull'area sopraccitata, larga almeno 1.50 m non potranno sorgere costruzioni edili né crescere alberi di alto fusto e/o con radici profonde.
- 7.4 Nei casi di condotte aeree il proprietario si impegna altresì a non piantare alberi ad alto fusto a distanze insufficienti da una linea aerea. Egli autorizza in ogni tempo il taglio di rami o di alberi che possono dare luogo a perturbazioni sulla linea aerea. Rimane riservato il diritto al risarcimento per eventuali danni alle proprietà ed alle culture provocati dall'Azienda.
- 7.5 Il proprietario di un fondo al beneficio di un allacciamento si impegna ad accordare (di regola gratuitamente) l'installazione sul proprio terreno di parti di impianti destinate ad alimentare terzi. A tale scopo verranno stipulate apposite convenzioni di servitù.
- 7.6 Qualora l'allacciamento attraversasse il fondo di terzi, compete al titolare dello stabile da allacciare il compito di richiedere la servitù per le opere di genio civile di sua proprietà (in particolare posa condotta). Il titolare dell'allacciamento dovrà ottenere i relativi permessi ed autorizzazioni dai singoli proprietari sul quale transita il suo allacciamento, procedendo con la sottoscrizione di una convenzione da iscriversi all'Ufficio Registri. Tale compito potrà essere delegato all'Azienda, previo accordo specifico. Il testo della convenzione o degli accordi conclusi tra privati dovrà in particolare contenere il diritto ad installare e a mantenere sul fondo altrui una condotta sotterranea comprese le altre indispensabili strutture ed altre opere accessorie, oltre che indicare quanto già esposto ai punti precedenti. Copie di tali accordi o convenzioni tra le parti dovranno essere inviate all'Azienda.
- 7.7 Tutte le spese derivanti dalla servitù, con particolare riferimento alle tasse dell'Ufficio Registri e alle eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transitano le condotte, sono integralmente posti a carico del titolare dell'allacciamento.

- 7.8 Nel caso che l'alimentazione di un immobile richiedesse l'installazione di una cabina di trasformazione, il proprietario deve mettere a disposizione dell'Azienda il locale e lo spazio necessario. I locali rispettivamente lo spazio messo a disposizione rimangono di principio di proprietà del titolare dell'allacciamento, mentre gli impianti elettromeccanici sono di proprietà dell'Azienda.

L'ubicazione del locale atto ad ospitare la cabina di trasformazione, viene fissata d'intesa fra l'Azienda ed il proprietario e deve rispondere ai requisiti tecnici richiesti dall'Azienda.

L'occupazione del locale o dello spazio destinato alla cabina, i diritti di passo e di accesso e quelli di posa e di mantenimento dei collegamenti elettrici sotterranei, verranno iscritti nel Registro Fondiario, nella forma e nelle modalità convenuta fra le parti.

L'Azienda ha il diritto di usare la cabina di trasformazione anche per l'alimentazione di terzi.

- 7.9 In casi particolari la cabina di trasformazione può essere di proprietà privata del titolare dell'allacciamento (sia per la parte elettromeccanica che per le opere di genio civile); egli avrà la responsabilità del proprietario di un'opera secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni, rispettivamente la responsabilità di esercente dell'impianto secondo l'Ordinanza sulla corrente forte (RS 734.2). Tutte le spese conseguenti al mantenimento della cabina di trasformazione in stato idoneo al suo buon funzionamento, nonché i relativi costi di manutenzione e riparazione sono a carico del titolare dell'allacciamento.

- 7.10 Restano riservati gli articoli 676, 691, 693 e 742 del CCS.

- 7.11 L'Azienda può inoltre far capo all'espropriazione secondo le modalità previste dalla relativa legge.

II IMPIANTI E INFRASTRUTTURE

8. Rete e linee di distribuzione dell'Azienda

- 8.1 La rete dell'Azienda comprende le linee di distribuzione, gli impianti di trasformazione, gli armadi di distribuzione, le linee di allacciamento, le linee di alimentazione degli impianti di illuminazione pubblica a monte del contatore come pure le linee di teleselezione, di telecomando, e di telemisura.
- 8.2 Le linee di distribuzione servono all'urbanizzazione dei fondi e ad esse sono raccordati gli armadi di distribuzione e le linee di allacciamento degli impianti della Clientela.

9. Componenti dell'allacciamento

L'allacciamento si compone di diversi elementi (vedi schema allegato 2) e meglio:

9.1 Armadio di allacciamento

E' un armadio fornito dal proprietario tramite il suo installatore elettricista, adibito ad ospitare i collegamenti elettrici mediante cassetta d'introduzione, i sistemi di conteggio dell'energia, i DPS d'abbonato e altri allacciamenti quali per esempio telefono, comunicazione e altri vettori energetici. In questo contesto il proprietario, rispettivamente il suo installatore, prenderanno in considerazione le esigenze tecniche espresse dall'Azienda con particolare riferimento alla lettura a distanza da realizzare in un unico punto per i contatori acqua, gas ed elettricità.

Lo spazio necessario per la posa dell'armadio deve essere messo a disposizione dal proprietario e la sua ubicazione concordata preventivamente con l'Azienda.

9.2 Cassetta d'introduzione

Contiene la testa cavo d'allacciamento ed il DPS d'allacciamento. Per definizione del limite di rete secondo l'OIBT, la cassetta d'introduzione fa parte dell'impianto interno. Il titolare dell'allacciamento ne è il proprietario e si occupa della manutenzione necessaria. La cassetta d'introduzione ed il suo contenuto sono da considerare parte integrante dell'immobile e non può essere pertanto rimossa o asportata dal proprietario per esempio in caso di vendita dell'immobile.

9.3 DPS

Tale elemento di protezione può essere costituito da fusibili oppure da interruttori automatici.

9.4 Tubo proteggi cavo

Il tubo proteggi cavo collega l'armadio d'allacciamento alla rete di distribuzione. L'Azienda lo posa, a spese del proprietario, anche sul terreno privato, seguendo le relative direttive tecniche. Nei casi eccezionali in cui il tubo proteggi cavo è posato dal proprietario, prima della chiusura dello scavo, lo stesso farà rilevare il tracciato dall'Azienda.

9.5 Cavo di allacciamento

Il cavo di allacciamento è fornito, posato e raccordato dall'Azienda.

9.6 Sistemi di conteggio dell'energia (contatori)

I contatori, gli apparecchi di misura e di comando (esclusi gli impianti di telelettura) vengono forniti e installati dall'Azienda e restano di sua proprietà; le spese di manutenzione sono a carico dell'Azienda. Il proprietario dell'immobile rispettivamente il Cliente, deve far eseguire a proprie spese e secondo le istruzioni dell'Azienda tutti gli impianti necessari all'allacciamento dei sistemi di conteggio dell'energia e di telecomando; il proprietario deve pure mettere a disposizione dell'Azienda lo spazio necessario alla posa di tali apparecchi. I sistemi di conteggio di misura ed eventualmente quelli di ricezione del segnale di telecomando sono posati di regola dall'Azienda all'interno dell'armadio di allacciamento.

L'Azienda può chiedere che i sistemi di conteggio dell'energia siano accessibili dall'esterno e posti a ridosso della recinzione per mezzo di appropriate nicchie. Le spese di costruzione delle nicchie sono a carico del proprietario.

Questa norma è obbligatoria per le nuove case unifamiliari e le nuove case di vacanza.

Le spese di montaggio e smontaggio dei sistemi di conteggio dell'energia sono a carico dell'Azienda.

Per ulteriori dettagli sono applicabili le PAE.

9.7 Cabina di trasformazione

Laddove è necessaria la posa di una cabina di trasformazione, la centralizzazione dell'impianto principale raccordato alla cabina e la misura dell'energia devono essere eseguite nelle sue immediate vicinanze, se possibile in un locale adiacente. La posa di contatori nella cabina di trasformazione dell'Azienda non è ammessa.

Per nuovi allacciamenti o per il rifacimento di vecchi allacciamenti la fornitura/misura dell'energia è effettuata in BT e la cabina di trasformazione è di proprietà dell'Azienda. In casi particolari ed in conformità alle normative e prescrizioni applicabili al settore (Distribution Code), l'Azienda può concedere la fornitura/misura in MT.

9.8 Messa a terra

Nel punto di allacciamento il proprietario deve mettere a disposizione un collegamento adeguato per la messa a terra del PEN.

10. **Proprietà dell'allacciamento**

10.1 I morsetti d'entrata del DPS d'allacciamento sono il limite tra rete (di proprietà dell'Azienda) e impianto interno (di proprietà privata) e sono pure il punto di fornitura e di allacciamento.

10.2 Tutte le opere di genio civile relative all'allacciamento sono eseguite e pagate dal proprietario del fondo. Queste appartengono al proprietario del fondo sino al limite della propria particella.

10.3 Per contro le parti di genio civile dell'allacciamento su area pubblica o di terzi rimangono di proprietà dell'Azienda che se ne assume le relative spese di manutenzione.

10.4 Tutte le altre componenti dell'allacciamento - che non appartengono al proprietario secondo quanto indicato nei punti precedenti - sono di proprietà dell'Azienda che si occupa della relativa manutenzione e se ne assume i relativi costi.

11. Impianti interni

- 11.1 L'impianto interno è privato ed appartiene al proprietario dello stabile. Conformemente all'OIBT l'impianto interno ha inizio dai morsetti d'entrata del DPS d'allacciamento.
- 11.2 I proprietari sono tenuti a far eseguire e mantenere in buono stato e a riparare immediatamente qualsiasi difetto constatato in apparecchi o in parti dell'impianto interno conformemente all'OIBT e alle prescrizioni tecniche del settore. I costi derivanti sono a loro carico.
- 11.3 Gli incaricati dell'Azienda devono poter accedere agli impianti interni degli stabili per casi urgenti e fondati motivi in ogni momento, per casi ordinari (il controllo delle installazioni, degli apparecchi, lettura dei contatori, ecc.) negli orari d'ufficio.
- 11.4 I sigilli dell'Azienda possono essere asportati unicamente previa autorizzazione della stessa.
- 11.5 A seconda della periodicità di controllo, l'Azienda richiede al proprietario dell'impianto il rapporto di sicurezza RaSi, rilasciato da un organo di controllo.

III TIPOLOGIA DI ALLACCIAMENTO

12. Tipi di allacciamenti

- 12.1 Allacciamenti definitivi
Sono considerati tali gli allacciamenti permanenti e facenti parte dell'immobile. I costi relativi sono regolati nell'allegato 1. Di solito sono eseguiti mediante cavi sotterranei.
- 12.2 Piccoli allacciamenti monofase
Vengono concessi allacciamenti monofase solo per piccoli impianti come per esempio: cabine telefoniche, distributori automatici di biglietti, amplificatori TV, specchi riscaldati, ecc.
- 12.3 Allacciamenti provvisori per cantieri
Siamo in presenza di un allacciamento provvisorio allorché vi è una alimentazione di cantiere destinata a essere rimossa al termine dei lavori di costruzione. L'allacciamento provvisorio di cantiere deve essere smontato al momento della messa in esercizio del nuovo allacciamento definitivo. I costi relativi all'allacciamento provvisorio figurano nell'allegato 1.
- 12.4 Allacciamenti per manifestazioni temporanee
Sono considerati tali gli allacciamenti provvisori per feste, esposizioni, manifestazioni, spettacoli, ecc. che durano da pochi giorni a qualche settimana. Tale allacciamento è alimentato mediante quadro o colonnetta messa a disposizione dall'Azienda. I costi relativi sono contemplati nell'allegato 1.
- 12.5 Allacciamenti lampade pubbliche
Qui sono considerati gli allacciamenti per la rete di illuminazione pubblica, per impianti di decorazione, impianti natalizi e cartelli luminosi.
I costi relativi sono contemplati nell'allegato 1.

IV PROCEDURA

13. In generale

- 13.1 La procedura qui di seguito descritta si applica sia ai nuovi allacciamenti che alle modifiche/ampliamenti di quelli esistenti, come pure agli allacciamenti provvisori, per manifestazioni temporanee e nei casi di installazione di apparecchi suscettibili di creare perturbazioni.

14. Domanda d'allacciamento (avviso d'installazione)

- 14.1 L'Azienda esegue per principio tutti gli allacciamenti di nuovi impianti alla rete di distribuzione nel limite degli articoli 5 e 6 previo espletamento delle pratiche amministrative della domanda di allacciamento.
- 14.2 Ogni richiesta di nuovo allacciamento o modifica di allacciamento e/o potenziamento già esistente deve essere formulata tramite il modulo delle Aziende denominato "Avviso d'installazione".
- 14.3 La richiesta deve essere inoltrata dall'installatore elettricista autorizzato che rappresenta il proprietario nei confronti dell'Azienda, corredata dallo schema e da una planimetria dettagliata del fondo sul quale sorge lo stabile o l'impianto da allacciare.
- 14.4 La planimetria deve essere chiara in modo da poter localizzare senza difficoltà il luogo, il Comune, eventualmente il quartiere o la frazione, la strada dove si trova lo stabile interessato.
- 14.5 La richiesta di allacciamento deve contenere l'indicazione delle potenze da installare e da raccordare alla rete secondo le prescrizioni tecniche.
- 14.6 In particolare è necessaria l'autorizzazione dell'Azienda per l'installazione di impianti o apparecchi che potrebbero causare disturbi alla rete quali armoniche, forti oscillazioni di tensione (saldatrici, motori, convertitori statici, ecc.) oppure che potrebbero assorbire eccessivamente la tensione di telecomando dell'Azienda. A tale scopo il Cliente dovrà compilare l'apposito formulario ESI (Formulario tecnico per la valutazione delle perturbazioni), scaricabile dal sito internet www.elettricità.ch.
- 14.7 In particolare l'installazione d'impianti produttori di energia (IPE) indipendenti deve essere comunicata all'Azienda.
I produttori indipendenti sono tenuti ad assumersi le spese per tutti i provvedimenti necessari ad evitare effetti perturbatori e pericolosi sulla rete dell'Azienda. Devono inoltre provvedere affinché, in caso di interruzione di corrente o sospensione nella rete dell'Azienda, i loro impianti vengano automaticamente disinseriti e non possano venire riallacciati prima del reinserimento della tensione nella rete dell'Azienda.

15. Progetto di allacciamento

- 15.1 L'Azienda decide sul tipo, sul modo di esecuzione, sul punto di derivazione di un allacciamento, sul tracciato e sulla sezione dei cavi. L'Azienda decide inoltre il punto di collegamento alla rete, in particolare il luogo ed il livello di tensione. Qualora il proprietario esprimesse esigenze particolari i costi supplementari derivanti gli saranno addebitati.
- 15.2 Nella definizione del progetto di allacciamento l'Azienda tiene conto nella misura del possibile dei desideri del richiedente, in particolare per definire il punto di introduzione come pure la posizione della cassetta d'introduzione, dei sistemi di conteggio dell'energia e di comando.

V ESECUZIONE

16. Numero di allacciamenti per stabile

- 16.1 L'Azienda esegue di regola un solo allacciamento per ogni immobile alimentato dalla rete di distribuzione.
- 16.2 Per stabili appartenenti allo stesso complesso può essere concesso un solo allacciamento in accordo con l'Azienda, con derivazioni che costituiscono parte integrante dell'impianto interno e pertanto devono essere eseguite a spese e a cura del proprietario.
- 16.3 L'Azienda ha il diritto di collegare più stabili mediante un'unica condotta comune, come pure di derivare da qualsiasi allacciamento altri raccordi, indipendentemente dai contributi precedentemente pagati.
- 16.4 L'Azienda si riserva altresì di fare iscrivere nel Registro fondiario le servitù relative a questi raccordi e alla presenza di impianti di distribuzione di sua proprietà.

17. Costruzioni accessorie

- 17.1 Le costruzioni accessorie quali autorimesse, rustici e altri impianti che interessano un unico complesso, devono essere alimentate in derivazione dell'impianto interno principale.
- 17.2 Se le costruzioni accessorie e lo stabile principale sono divise da aree pubbliche, l'Azienda decide in merito alle modalità di allacciamento.

18. Rifiuto d'allacciamento

- 18.1 L'Azienda può rifiutare l'allacciamento in particolare quando gli impianti:
 - a) non sono conformi ai disposti delle presenti CG;
 - b) non sono conformi alle normative internazionali, federali, cantonali e alle prescrizioni del settore elettrico;
 - c) sono stati eseguiti da ditte o persone che non sono in possesso di un'autorizzazione ad installare, secondo l'OIBT;
 - d) disturbano gli impianti elettrici dei Clienti vicini causando armoniche, effetti di risonanza, abbassamenti di tensione oltre i limiti delle normative e raccomandazioni tecniche in vigore;
 - e) assorbono in maniera eccessiva il segnale di telecomando dell'Azienda.
- 18.2 I costi relativi ai provvedimenti necessari all'eliminazione degli inconvenienti citati e derivanti dalla relativa messa in conformità sono a carico del Cliente.
- 18.3 Queste disposizioni si applicano parimenti a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto o di apparecchi precedentemente ammessi o approvati.

19. Modalità d'esecuzione

- 19.1 I collegamenti tra la rete di distribuzione e il punto d'allacciamento vengono eseguiti dall'Azienda o dai suoi incaricati.
- 19.2 L'Azienda esegue l'allacciamento entro un termine stabilito tra le parti allorché tutte le condizioni tecniche e amministrative sono adempiute (in particolare l'ottenimento dei permessi di costruzione, rispettivamente, se necessaria, l'approvazione dell'Ispettorato federale a corrente forte (ESTI) e il pagamento del contributo richiesto per l'allacciamento).

- 19.3 Nel caso in cui è prevista l'iscrizione a Registro Fondiario di servitù gravanti i fondi, l'allacciamento viene attivato solo se le relative convenzioni sono state firmate e debitamente iscritte.

VI ESERCIZIO

20. Modifiche di allacciamento

- 20.1 Se il proprietario, con trasformazioni o ricostruzioni sul suo fondo, provoca lo spostamento, la modifica o il rifacimento dell'allacciamento esistente, tutte le spese che ne derivano sono a suo carico. Anche per le modifiche di allacciamento già esistente è necessario inoltrare il modulo "Avviso d'installazione" secondo la procedura di cui all'articolo 14.
- 20.2 L'Azienda, previo esame della situazione che rende necessaria una modifica dell'allacciamento definisce, in accordo con il proprietario, i dettagli del nuovo allacciamento.
- 20.3 Nel caso di sostituzione della rete aerea con una rete sotterranea, essa stabilirà, sentito il proprietario, la ripartizione delle spese per il nuovo allacciamento.
- 20.4 Se la modifica richiede un incremento di potenza, l'aspetto finanziario è regolato dall'articolo 24.
- 20.5 Le opere civili sono ripartite tra il proprietario e l'Azienda, analogamente a quanto stabilito per i nuovi allacciamenti.
- 20.6 Per necessità della rete di distribuzione il proprietario, se richiesto, deve accordare all'Azienda il permesso di mantenere a tempo indeterminato sul suo fondo le paline o i pali necessari all'impianto di distribuzione, anche se il nuovo raccordo del suo stabile è stato eseguito mediante cavo sotterraneo.
- 20.7 Il proprietario che è stato allacciato alla rete non ha in nessun caso diritto di richiedere la restituzione parziale o totale del contributo di allacciamento versato in passato, anche se riduce il valore della potenza richiesta.
- 20.8 Per tutto quanto non contemplato nel presente articolo in relazione alle richieste di potenziamento o di modifica di un allacciamento esistente, valgono per analogia le disposizioni stabilite per i nuovi allacciamenti.

21. Manutenzione dell'allacciamento

- 21.1 L'Azienda si assume l'onere della manutenzione della parte elettrica degli allacciamenti e della rimozione dei guasti che dovessero manifestarsi per cause non imputabili a colpa o negligenza di terzi.
- 21.2 Al proprietario dell'allacciamento spetta la manutenzione delle opere di genio civile sul suo sedime.
- 21.3 Se la manutenzione o la riparazione di un allacciamento richiede la demolizione e il rifacimento o l'aggiramento dei manufatti costruiti su quell'area privata sopra il tracciato dei cavi, la spesa che ne deriva è a carico del proprietario del manufatto.
- 21.4 Trascorsi 35 anni (trentacinque) dall'esecuzione di un allacciamento, qualora per un riassetto generale della rete nella zona, questo non offrisse più sufficienti garanzie di affidabilità o di sicurezza, l'Azienda può imporre il suo rifacimento, definendo in accordo con il proprietario le caratteristiche del nuovo raccordo. I costi derivanti sono a carico del titolare dell'allacciamento.
- 21.5 Qualora il proprietario dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione e sostituzione dell'allacciamento, è data facoltà all'Azienda di interrompere l'erogazione di energia elettrica dandone tempestivo avviso previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine per il pagamento.
- 21.6 In ogni momento l'Azienda è autorizzata ad intervenire per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento nei casi di comprovata necessità e/o qualora lo stesso non fosse più conforme alle

vigenti normative, ponendo a carico del proprietario dell'allacciamento le relative spese per quanto di sua spettanza.

- 21.7 Di regola il proprietario dell'allacciamento viene preventivamente informato dell'intervento dall'Azienda. Restano riservati i casi di urgenza.

VII ASPETTI FINANZIARI

22. Costi a carico del proprietario

22.1 In generale

Il contributo è richiesto per un allacciamento, diramato da una rete esistente o da estendere, nei limiti indicati dagli articoli 5 e 6.

L'Azienda stabilisce, mediante tariffario allegato alle presenti CG, la misura della partecipazione alle spese di raccordo alla rete di distribuzione secondo la potenza richiesta dell'allacciamento.

22.2 Durata di vita dell'allacciamento

L'ammontare del contributo d'allacciamento a carico del proprietario corrisponde ad un importo versato una tantum per la durata di vita di un allacciamento di regola 35 (trentacinque) anni. Dopo questo termine, nei casi di rifacimento dell'allacciamento, il proprietario dell'allacciamento pagherà unicamente il costo del cavo posato e i costi accessori, ma non più il contributo di potenza.

Nell'ipotesi di potenziamento dell'impianto si applica l'articolo 24.2.

22.3 Allacciamenti in cavo sotterraneo

L'allegato 1 definisce il contributo per l'allacciamento mediante cavo sotterraneo. La relativa tabella consente di calcolarlo, in funzione del valore della corrente in Ampères del DPS.

Il contributo di allacciamento è composto unicamente dal contributo di potenza, ossia il contributo per la messa a disposizione della potenza richiesta.

22.4 Allacciamento di un produttore indipendente

Il contributo di allacciamento per un produttore indipendente è il medesimo che quello fatturato agli altri proprietari. Le spese necessarie all'eventuale potenziamento della rete dell'Azienda rese necessarie dall'immissione di elettricità da parte di produttori indipendenti, fanno parte delle prestazioni di servizio della società nazionale di rete Swissgrid, che se ne assume i relativi costi. A tale scopo l'Azienda dovrà preventivamente sottoporre a ElCom per approvazione i costi relativi al progetto di potenziamento della rete secondo quanto disposto da OAEI.

22.5 Allacciamenti aerei

L'allacciamento mediante linea aerea non viene di regola concesso per i nuovi impianti ed è comunque limitato a 44 kVA (63 A) quale valore massimo del DPS d'allacciamento.

I casi di allacciamenti aerei verranno trattati separatamente e i prezzi concordati volta per volta.

23. Altri costi a carico del proprietario

23.1 Sono pure a carico del proprietario:

- la messa a disposizione di un collegamento situato nell'armadio di introduzione ad un dispersore di terra idoneo;
- l'eventuale installazione, a valle dei DPS d'allacciamento, di scaricatori contro le sovratensioni di origine atmosferica;
- gli eventuali indennizzi a terzi per diritti di attraversamento, taglio piante, danni alle colture e l'acquisizione dei permessi per la posa di pali, cavi o altro.

24. Aumento della potenza installata

- 24.1 Per gli aumenti della potenza installata sono applicabili le disposizioni relative ai nuovi allacciamenti.

24.2 Nel caso di aumento della potenza installata di un impianto, il contributo viene calcolato secondo l'allegato 1, considerando l'aumento della potenza richiesta rispetto a quella precedentemente allacciata.

24.3 In particolare la nuova tassa di allacciamento viene fissata tenendo conto di quella già versata.

25. Oneri a carico dell'Azienda

25.1 Gli oneri dell'Azienda comprendono l'estensione dell'impianto principale e la messa in opera del raccordo all'impianto del proprietario entro i limiti di applicazione citati all'articolo 5.

26. Modalità di pagamento

26.1 L'Azienda allestisce l'offerta relativa ai costi di realizzazione, che il titolare sottoscrive per accettazione prima dell'inizio dei lavori di esecuzione dell'allacciamento.

26.2 A ricezione dell'offerta sottoscritta, l'Azienda provvede all'emissione di una fattura di importo corrispondente. Il pagamento della stessa dovrà essere effettuato entro i termini indicati.

26.3 Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alla richiesta di pagamento dei costi a suo carico è data facoltà all'Azienda di non procedere alla realizzazione dell'allacciamento o di sospendere i lavori già iniziati.

26.4 Al termine dei lavori, il titolare dell'allacciamento dovrà aver corrisposto l'intera quota, pena la mancata erogazione di energia elettrica rispettivamente il mancato collegamento alla rete. Debitore dei contributi è il proprietario dell'allacciamento.

26.5 L'Azienda indirizza al Cliente in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine, scaduto il quale notifica una diffida di pagamento con comminatoria dell'interruzione della fornitura di energia. Le relative spese di incasso e di intervento del personale dell'Azienda saranno addebitate al proprietario dell'allacciamento, secondo quanto previsto dalle CG fornitura.

26.6 Scaduto il termine assegnato con la diffida senza che il Cliente abbia esercitato la facoltà di reclamo/ricorso, l'Azienda può procedere con l'interruzione dell'erogazione di energia elettrica.

VIII SICUREZZA, CONTROLLO IMPIANTI E SPESE

27. Protezione delle persone e degli impianti

27.1 Se il Cliente o il proprietario intende eseguire o far eseguire da terzi, in prossimità di impianti elettrici, lavori di qualsiasi genere (taglio di alberi, lavori di costruzione con mezzi meccanici, scavi, esplosioni, ecc.) che potrebbero danneggiare gli impianti, metterne in pericolo l'esercizio o terze persone, egli dovrà avvertire tempestivamente l'Azienda che ordinerà le misure di sicurezza adeguate e fisserà la partecipazione alle spese.

27.2 Se in prossimità di un allacciamento aereo il titolare dell'allacciamento deve eseguire lavori (rinnovo di facciate, rifacimento tetto, ecc.) che comportano il pericolo di contatto con i conduttori nudi, egli dovrà avvertire preventivamente l'Azienda che provvederà all'isolazione dei conduttori o alla messa fuori esercizio della linea. L'Azienda si riserva di chiedergli una partecipazione alle spese.

27.3 Il Cliente o il proprietario che intende eseguire o far eseguire da terzi lavori di scavo di qualsiasi genere su area pubblica o privata deve preventivamente informarsi presso l'Azienda sull'esistenza e sulla posizione di eventuali condotte elettriche sotterranee in cavo con la richiesta delle relative planimetrie aggiornate. Prima del riempimento dello scavo, il Cliente o il proprietario deve nuovamente mettersi in contatto con l'Azienda affinché i cavi messi allo scoperto possano essere rilevati, controllati e protetti.

IX ASPETTI LEGALI

28. Sanzioni

- 28.1 L'Azienda si riserva di procedere contro i contravventori alle presenti CG a norma del diritto Svizzero.
- 28.2 Restano riservate le disposizioni penali.

29. Contestazioni di ordine tecnico

- 29.1 Nei casi previsti dalla legge, ed in particolare nei casi controversi, l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) decide se un impianto soddisfa le prescrizioni dell'OIBT. La relativa decisione può essere impugnata davanti al Tribunale amministrativo federale.
- 29.2 Per tutti gli altri casi di contestazioni, dove la competenza dell'Ispettorato non è fissata dalla legge, si applicano gli articoli seguenti.

30. Altre contestazioni: diritto applicabile e foro

- 30.1 Contro le decisioni dell'Azienda è data facoltà di adire le vie giudiziarie secondo le norme del diritto svizzero.
- 30.2 Divergenze che dovessero sorgere riguardo all'interpretazione delle presenti CG e sulle questioni di diritto privato degli allacciamenti verranno definite secondo il diritto svizzero dai Tribunali ordinari e in prima istanza dalla Pretura.
- 30.3 Foro competente per ogni contestazione è quello di Mendrisio.

X DISPOSIZIONI FINALI

31. Approvazione

- 31.1 Le presenti CG hanno validità con l'approvazione da parte da parte di Municipio, Consiglio Comunale e Consiglio di Stato.

32. Entrata in vigore

- 32.1 Le presenti CG, approvate dal Municipio di Mendrisio il XXXX, con risoluzione n° yyyy, dal Consiglio Comunale di Mendrisio il DDDDDD e dal Consiglio di Stato il FFFFFF, entrano in vigore al momento dell'approvazione da parte di quest'ultimo.
- 32.2 Le stesse sostituiscono e annullano ogni precedente disposizione in materia.

Allegati:

- 1: Contributi di allacciamento alla rete elettrica
- 2: Schema allacciamento
- 3: Compensorio distribuzione elettricità AIM

CONTRIBUTI D'ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA

1. Base legale

- 1.1 La nuova Legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI) del 23 marzo 2007 e relativa Ordinanza (OAEI) del 14 marzo 2008, nonché le CG allacciamenti, costituiscono la base legale del presente regolamento, le cui tariffe vengono applicate in tutta la zona di distribuzione dell'Azienda.

2. Disposizioni generali

- 2.1 Il contributo d'allacciamento è prelevato mediante fattura emessa dall'Azienda con termine di pagamento 30 giorni.
- 2.2 Il contributo d'allacciamento è dovuto al più tardi al momento dell'esecuzione del nuovo allacciamento della struttura oggetto della domanda.
- 2.3 Lo stesso contributo è dovuto per tutte le nuove costruzioni e, per analogia, in caso di potenziamento di un allacciamento esistente.
- 2.4 Il contributo d'allacciamento è stabilito in base alla potenza richiesta (espressa in kVA).

3. Calcolo della potenza garantita

- 3.1 Impianti con un solo DPS d'abbonato: In caso di un unico DPS d'abbonato, in serie con il DPS d'allacciamento, la potenza garantita è calcolata sulla base della portata del DPS d'abbonato.
- 3.2 Impianti con due o più DPS d'abbonato: La potenza garantita è calcolata sulla base della portata del DPS d'allacciamento.

4. Contributi d'allacciamento

- 4.1 Il punto d'allacciamento alla rete elettrica viene fissato in modo inappellabile dall'Azienda in funzione della potenza richiesta e secondo la configurazione della rete di distribuzione nella zona considerata. I contributi d'allacciamento sono stabiliti dal Municipio mediante ordinanza sulla base delle seguenti tabelle, (IVA esclusa):
- 4.2 Tasse per nuovi allacciamenti

Descrizione	Minimo CHF/kVA	Massimo CHF/kVA
I primi 50 kVA*	70	200
Oltre i 50 kVA fino a 100 kVA	100	260
Oltre i 100 kVA	130	320
A seconda del punto d'allacciamento valgono le seguenti riduzioni:		
Allacciamenti alla rete bassa tensione	0%	0%
Allacciamenti alla rete media tensione	30%	60%

* Viene comunque prelevato un contributo base minimo per una potenza di 17 kVA (25 A)

4.3 Tasse per allacciamenti temporanei*

Descrizione	Minimo CHF	Massimo CHF
Cantieri	80	500
Manifestazioni	0	200

* fino ad una potenza massima di 87 kVA (125 A). Per potenze maggiori verrà **allestito** un preventivo a regia.

4.4 Tasse per riscaldamento elettrico

Descrizione	Minimo CHF/kVA	Massimo CHF/kVA
Diretto libero	160	300
Diretto limitato	140	300
Accumulazione 8 ore	100	300
Accumulazione 11 ore	110	300
Accumulazione 14 ore	120	300
Pompa di calore	0	300

- 4.5 Nelle zone non edificabili o in zone edificabili isolate e di piccole dimensioni i costi effettivi per la costruzione di nuovi impianti o per il potenziamento di impianti esistenti sono interamente a carico del Cliente.

5. Aumento della potenza

- 5.1 In caso d'ampliamento di un impianto esistente la partecipazione viene calcolata in base alla differenza fra nuova e vecchia potenza, con riferimento al punto 3.

6. Riduzione della potenza e disdetta dell'allacciamento

- 6.1 Il contributo d'allacciamento corrisponde ad un versamento una tantum. La rinuncia all'allacciamento o la riduzione di potenza richiesti dal cliente non danno diritto a nessun rimborso.
- 6.2 **La richiesta di diminuzione delle** tasse d'abbonamento previste nelle tariffe per la fornitura di energia elettrica è considerata come una riduzione della potenza garantita.

7. Linee aeree

- 7.1 Non vengono di regola eseguiti allacciamenti con linee aeree. Nel caso in cui, per motivi tecnici, si dovesse derogare a questa regola al Cliente verrebbero fatturati i costi effettivi maggiorati del 40% a copertura dei costi di manutenzione capitalizzati.

8. Opere di genio civile

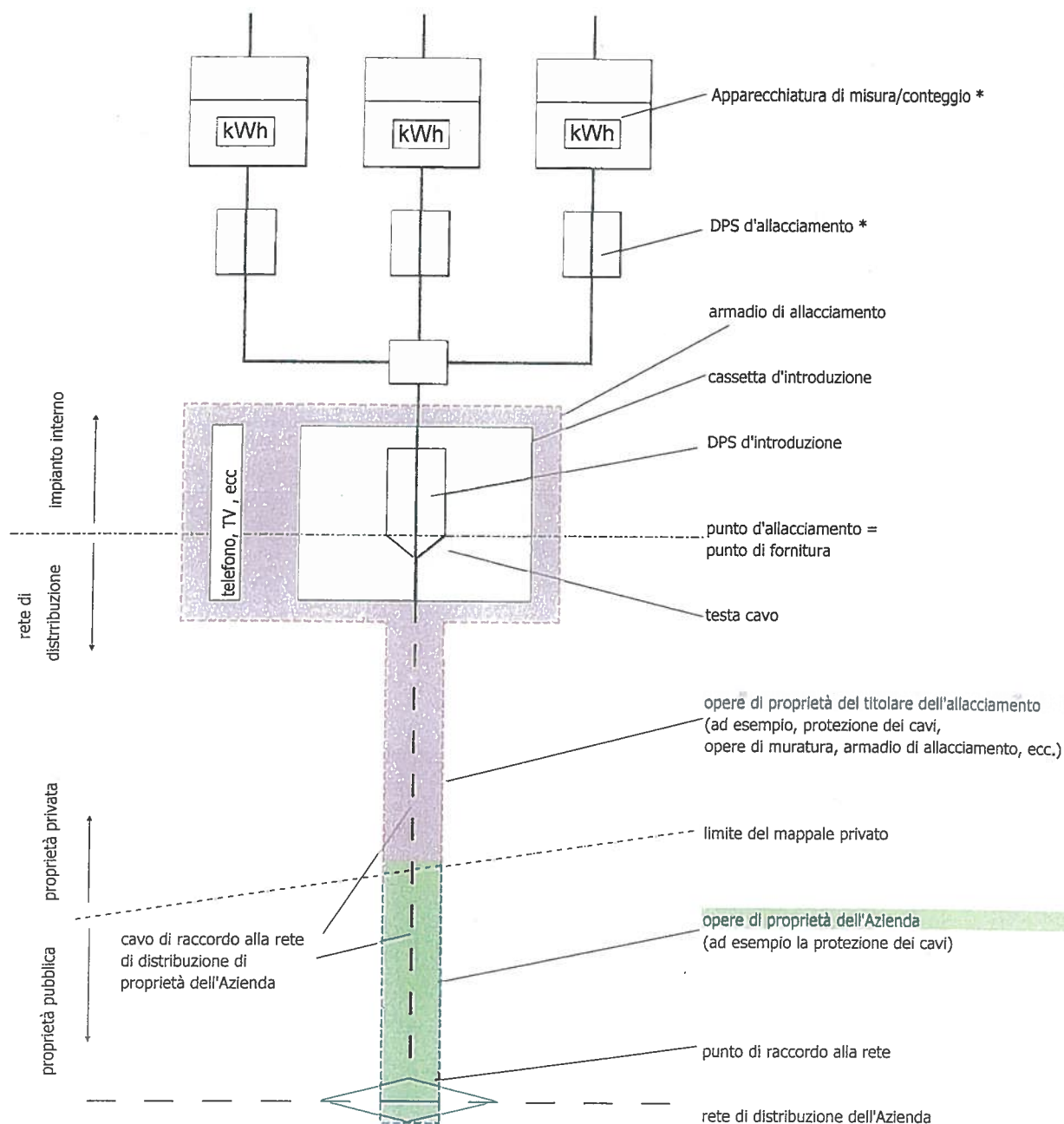
- 8.1 Le opere civili necessarie per l'allacciamento vengono eseguite dal cliente a proprie spese e secondo le direttive dell'Azienda. **Le AIM forniscono, posano i tubi portacavi ed eseguono i rilievi.**

9. Rimborsi

- 9.1 Il proprietario che è stato allacciato alla rete di distribuzione, non ha in nessun caso diritto di richiedere la restituzione parziale o totale del contributo di allacciamento versato, se riduce il valore della potenza richiesta, vi rinuncia per trasloco degli impianti o procede alla demolizione dello stabile.

Limite tra la linea di raccordo della rete di distribuzione a bassa tensione e l'impianto elettrico (secondo OIBT art. 2, par. 2)

Limite di un allacciamento alla rete di bassa tensione, esempio
secondo AES 2.100 d/f



DPS : Dispositivo di protezione contro le sovracorrenti

* possono essere integrati nell'armadio di allacciamento

DIS	D.MARONI	ALLEGATO 3 : COMPENSORIO DISTRIBUZIONE ELETTRICITÀ DELLE AZIENDE INDUSTRIALI MENDRISIO STATO AL 31.12.2009	 Aziende Industriali Mendrisio Via Vincenzo Vela 9 CH - 6850 Mendrisio Tel 091 / 646 18 26 - Fax 091 / 646 43 83 http://www.aimonline.ch - infoaim@aimonline.ch
DATA	2010.01.27		
SCALA	1: 40'000		
NO.DIS.	15-10		



